

ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI peace human rights

BOLLETTINO

Supplemento al numero 2/2005 della Rivista "Pace diritti umani"

Spedizione in abbonamento postale, art. 2, comma 20/c, L. 662/96 - C.R.P. Padova C. M. P. - Port payé - tassa pagata.

L'Archivio è stato istituito in base all'art. 2 della L.R. del Veneto 30 marzo 1988, n.18 e successiva L.R. 16 dicembre 1999, n. 55.

Regione del Veneto

Assessorato alle Relazioni Internazionali,
ai Diritti umani
e alla Cooperazione allo sviluppo

n. 31

Università di Padova

Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli

Si vis pacem para pacem, se vuoi la pace prepara la pace

Un vibrante segnale d'allarme sulla realtà delle spese militari e del commercio di armi è stato lanciato da Benedetto XVI nel suo primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace: "Non si possono non registrare con rammarico i dati di un aumento preoccupante delle spese militari e del sempre prospero commercio delle armi, mentre ristagna nella palude di una quasi generale indifferenza il processo politico e giuridico messo in atto dalla Comunità internazionale per rinsaldare il cammino del disarmo". Il Papa si chiede: "Quale avvenire di pace sarà mai possibile, se si continua a investire nella produzione di armi e nella ricerca applicata a svilupparne di nuove?".

Quanto sta avvenendo in termini di riarmo, di proliferazione del nucleare e di diffusione delle cosiddette armi leggere è in linea con la vecchia, nefasta logica del "*si vis pacem para bellum*", se vuoi la pace, prepara la guerra. Come dire, nella parentesi che si apre tra due guerre guerreggiate, preparati a combattere un'altra. La "parentesi" viene eufemisticamente definita "pace negativa", in realtà è essa stessa guerra, "guerra-istituzione", fatta di ricerca e di investimenti di pubblico danaro in armamenti sempre più sofisticati.

Il presente fascicolo del Bollettino Archivio Pace Diritti Umani offre ampia e articolata documentazione sull'argomento.

L'accresciuta produzione di armi nell'ultimo quinquennio e, più in generale, l'incremento della spesa militare, che vedono ai primi posti i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non sono certamente in funzione, soltanto, della difesa di tali paesi, ma vanno in buona misura ad alimentare le rispettive quote di commercio internazionale. Col risultato di accrescere la condizione di vulnerabilità e precarietà della vita di tutti nel pianeta.

Non soltanto non c'è disarmo, non c'è neppure controllo del commercio. Le armi prodotte dai nostri 'civilissimi' paesi prendono vie sempre più tortuose e finiscono anche nelle mani della criminalità

transnazionale e delle reti terroristiche. È urgente uscire dalla "palude della quasi generale indifferenza" per il disarmo, denunciata da Papa Ratzinger. Il disarmo reale può avvenire soltanto se si pongono le Nazioni Unite e, in stretto coordinamento con l'Onu, anche le altre legittime istituzioni internazionali multilaterali, nella condizione di operare con efficacia e tempestività. Il disarmo dipende in grande misura dalla messa in funzione del sistema di sicurezza collettiva concepito dalla Carta delle Nazioni Unite, il cui articolo 43 prevede che gli stati mettano a disposizione dell'Onu, in via permanente, una volta per tutte, parte delle loro forze armate. L'applicazione dell'articolo 43 è indispensabile per fare scattare l'applicazione dell'articolo 42, il quale stabilisce che il Consiglio di sicurezza "può intraprendere" ed esercitare il comando effettivo di quelle operazioni, comportanti l'uso del militare, che siano necessarie per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Che costano le cose, lo dice esplicitamente l'articolo 106 (disposizione 'transitoria' XVII della Carta): "In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca il 30 ottobre 1943, e la Francia, ...si consulteranno tra loro e, quando lo ri-

<i>Editoriale</i>	1
<i>Armamenti e spese militari</i>	3
<i>La produzione di armamenti</i>	6
<i>Non proliferazione e disarmo</i>	8
<i>Armi di distruzione di massa</i>	14
<i>Armi convenzionali</i>	23
<i>Commercio di armi</i>	29
<i>Regione del Veneto</i>	35
<i>Centro diritti umani</i>	42

chiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quella azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale”.

È importante che l'opinione pubblica sappia che, per la delicatissima materia della pace e della sicurezza, siamo tuttora in regime... transitorio e che la disuguaglianza data dal potere di veto dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, diventa ancor più accentuata e intollerabile per il fatto che gli stessi membri permanenti possono legittimamente agire al di là e al di sopra della Carta delle Nazioni Unite, come dire: *legibus soluti*, sciolti dai vincoli della legge.

Conferire all'Onu parte degli eserciti nazionali e debitamente riconvertire la preparazione del loro personale a compiti di (genuina) polizia internazionale significa iniziare, concretamente, il disarmo. Organizzazioni regionali quali l'Unione Europea e l'Unione Africana possono promuovere e agevolare la realizzazione di questa impresa, dichiarandosi esse disposte a dare attuazione a quanto sancito dall'articolo 43. Se ci si porrà su questa strada, diventerà più agevole mettere sotto controllo dell'autorità sopranazionale delle Nazioni Unite non soltanto il commercio, ma anche la produzione delle armi. E si porrà finalmente, nei suoi giusti termini, il problema di quali e quanti strumenti di coercizione siano necessari per l'esercizio di funzioni militari a scopi di giustizia e di pace.

Negli anni passati si sentiva dire che gli articoli 42 e 43 della Carta delle Nazioni Unite erano caduti in desuetudine, ma chi sosteneva questa tesi si guardava bene dal citare la perdurante, scandalosa vigenza dell'articolo 106.

In questo fascicolo solleviamo il velo da una situazione che offende la legalità e la stessa dignità umana. Riteniamo che il momento sia particolarmente propizio per questa denuncia, in ragione del fatto che il dibattito sulla riforma delle Nazioni Unite è diventato più puntuale rispetto a quello degli anni passati e palese è l'incapacità dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza di garantire pace e sicurezza nella legalità.

Il mondo delle formazioni di società civile - organizzazioni non governative, movimenti solidaristici e nonviolenti transnazionali - è da sempre sensibile al tema del disarmo. La sua azione è sempre più organicamente strutturata in “reti” (*networks, coalitions*), per la realizzazione di campagne mirate a puntuali obiettivi: per l'interdizione delle mine, contro le armi nucleari e di distruzione di massa, contro le cosiddette *small arms*, per il controllo del commercio di armi. Oltre che diffondere conoscenza in seno all'opinione

pubblica, la rete di *global civil society* ha raggiunto alcuni risultati concreti: si segnala in particolare la messa al bando delle mine anti-persona con la Convenzione di Ottawa e la partecipazione ufficiale delle Ong alle conferenze degli stati-parte di tale trattato. Ci sono segnali che lasciano intravedere una più intensa mobilitazione di questo mondo solidaristico per l'affermazione del Diritto internazionale dei diritti umani all'insegna del binomio (*consustanziale*) vita-pace. È sempre più fertile il ‘riconoscimento’ dato da Giovanni Paolo II nel suo Messaggio per la Giornata mondiale della Pace d'inizio millennio: “Chi salvò ‘l'onore dell'umanità’ furono coloro che lottarono con metodi nonviolenti e scrissero pagine storiche magnifiche”.

Vale la pena di concludere citando due disposizioni del vigente Diritto internazionale e un'altra frase sapienziale, che suonano monito per tutti:

- “Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo”, Art.4,1 della Carta delle Nazioni Unite.

- “Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge”, Art.20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

- *Quare aetate hac nostra, quae vi atomica gloriatur, alienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda*”, testo originale della enciclica “Pacem in Terris” di Giovanni XXIII, la cui traduzione letterale, dunque autentica (non presente nel testo italiano), recita: “è da matti pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia”.

Le foto delle sculture raccolte in questo numero del Bollettino si riferiscono alla mostra 'To Be Determined / At Arms Length' realizzata nell'ambito di un progetto promosso dal



Governo della Cambogia in collaborazione con l'Unione Europea (ASAC - Programma di assistenza per la riduzione delle armi di piccolo calibro in Cambogia), la Lega Nazionale di pallavolo disabili (Cambogia) e Peace Art (Cambogia). Nel 1998 il governo cambogiano attivò un programma per ostacolare la proliferazione delle armi di piccolo calibro e degli armamenti leggeri. Le armi raccolte sono state utilizzate quali materia prima per avviare dei laboratori di formazione per fabbri apprendisti nonché per un utilizzo in ambito artistico, dal quale è scaturita l'esposizione. <http://www.peaceartprojectcambodia.org>



La spesa in armamenti nel mondo

L'impiego di personale militare in operazioni di *peace-keeping* sotto l'egida delle Nazioni Unite o in missioni fuori area condotte unilateralmente o nel quadro di organizzazioni regionali come la NATO, ha indotto i governi degli stati a confrontarsi con l'esigenza di una modernizzazione delle forze armate.

In particolare, la ristrutturazione degli eserciti riguarda sia l'**innovazione tecnologica militare** volta al miglioramento delle capacità operative sia il settore del personale. Molti stati, compresa l'Italia, hanno abbandonato il servizio militare obbligatorio per passare a un esercito di professionisti volontari. Inoltre, si assiste, soprattutto negli Stati Uniti, al fenomeno della c.d. **privatizzazione dell'esercito**. I ministeri della difesa affidano a *compagnie private* (*private military firms*) funzioni prima svolte dal personale dell'esercito: addestramento di truppe, intelligence, consulenza militare, servizi logistici (lavanderia e pasti).

L'evoluzione della nozione di sicurezza e la trasformazione nell'organizzazione delle forze armate condizionano certamente l'ammontare della spesa militare. La spesa pubblica per gli apparati di 'difesa' alimenta e rafforza il complesso militare-industriale, che raggiunge annualmente nuove vette nei profitti.

Secondo l'annuario del SIPRI (*Istituto internazionale di Stoccolma per la ricerca sulla pace*), pubblicato nel giugno del 2005, la spesa militare nel mondo è stata, nel corso del 2004, di 975 miliardi di dollari (circa 850 miliardi di euro), che corrispondono a 162 dollari per ogni abitante del globo.

Si tratta di una cifra imponente, inferiore solamente del 6% rispetto al picco di spese militari del periodo della guerra fredda nel biennio 1987-88. Il tasso di crescita delle spese militari in termini reali è stato del 2,4 % nell'ultimo decennio (1995-2004). Una lettura più attenta dei dati ci permette tuttavia di evidenziare due momenti distinti: sino al 1998 si è assistito a un

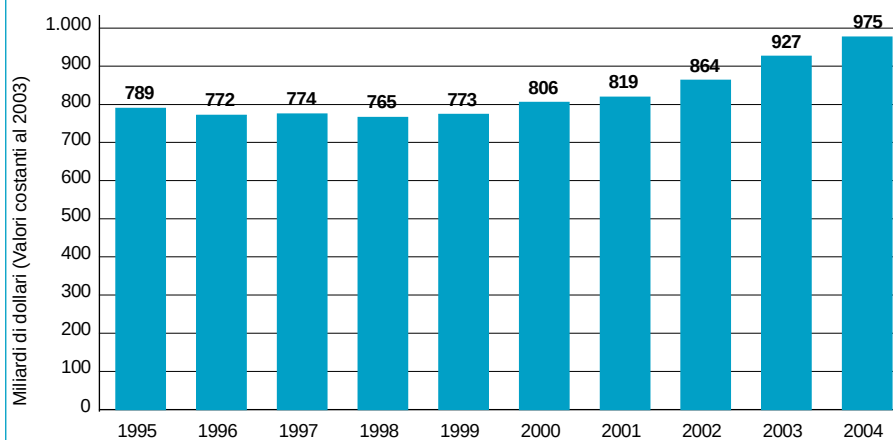
calo della spesa, mentre a partire da quella data si è verificata una ripresa, che ha avuto una straordinaria accelerazione nel triennio 2002-04. Il tasso di crescita per quest'ultimo periodo è addirittura del 6 % annuo in termini reali.

È il comportamento degli Stati Uniti a condizionare l'andamento generale della spesa militare. In effetti, le spese degli Stati Uniti sono il 47% della cifra complessiva: 455 miliardi di dollari. Esse hanno subito negli ultimi anni un'impennata per effetto della guerra al terrorismo e soprattutto delle operazioni militari in Afghanistan e in Iraq. Interessanti sono le osservazioni dei ricercatori del SIPRI sui fondi statunitensi destinati all'assistenza di Paesi terzi nel campo delle politiche di sicurezza: ad esempio, tra il 2000 e il 2004, nel quadro del *Plan Colombia*, gli Stati Uniti hanno destinato per l'assistenza militare e di polizia del Paese sudamericano, 2,8 miliardi di dollari. Vale la pena ancora sottolineare che complessivamente gli investimenti di Usa, Gran Bretagna, Francia, Giappone e Cina rappresentano il 64% del totale mondiale.



Occorre precisare che i dati raccolti dal SIPRI si riferiscono alle spese militari ufficiali, comunicate dai governi di 159 Paesi. Due ragioni essenziali inducono tuttavia a ritenere che in realtà la spesa complessiva sia di gran lunga maggiore di quella riportata nell'annuario.

Spesa militare nel mondo, 1995-2004



Fonte: Sipri 2005 (<http://www.sipri.org>)



Per prima cosa, alcuni stati tendono a sottostimare la loro spesa, in particolare se essi sono coinvolti in conflitti armati. Inoltre, le statistiche riportano unicamente le cifre relative ai governi ma nulla riferiscono riguardo ai costi sostenuti delle forze armate nongovernative coinvolte in una guerra civile.

Particolarmente interessante è l'analisi condotta a livello regionale. La regione nella quale la spesa militare è cresciuta maggiormente in termini reali nel 2004 è l'Asia meridionale (14,3%). Consistente è pure l'aumento in Africa settentrionale (12%) e America settentrionale (9,9%).

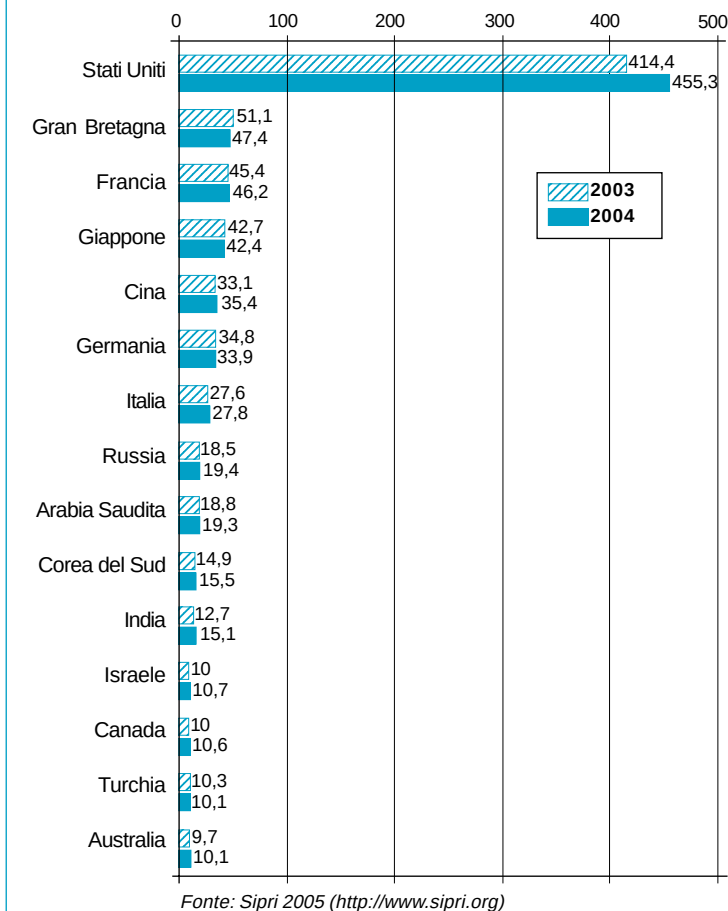
Rivolgendo l'attenzione al continente africano, la crescita della spesa (7% per l'Africa nel suo insieme) è imputabile in particolare ai costi sostenuti dall'Algeria, dal Marocco e dal Sudafrica per l'ammodernamento dei rispettivi apparati militari. Il tasso di crescita particolarmente elevato in Africa settentrionale trova comunque spiegazione nelle politiche di trasparenza adottate dai governi dei Paesi magrebini.

Per quanto concerne i grandi Paesi asiatici, l'annuario riporta un incremento della spesa della Cina del 7% (complessivamente 35 miliardi di dollari), rispetto all'11% medio annuale degli ultimi dieci anni, mentre la spesa totale russa è stata nel 2004 di 19 miliardi di dollari, con un aumento del 4,8% rispetto al 2003. La crescita del *budget* militare dell'India spiega invece le cifre relative al sudest asiatico: l'aumento percentuale è del 18%.

Nella classifica dei 15 Paesi con maggiori spese militari nel 2004, troviamo al secondo posto - dopo ovviamente gli Stati Uniti - la Gran Bretagna con una

I 15 paesi con maggiori spese militari

(Miliardi di dollari)



spesa militare che rappresenta quasi un decimo di quella americana: 47,4 miliardi di dollari. Poi la Francia (46,2 miliardi di dollari), il Giappone (42,4 miliardi), la Cina (35,4 miliardi) e la Germania (33,9 miliardi). L'Italia, con 27,8 miliardi di dollari, si piazza al settimo posto precedendo la Russia (19,4 miliardi di dollari), l'Arabia Saudita (19,3 miliardi di dollari) e il Canada (10,6 miliardi di dollari).

In conclusione, al di là della sensazione creata dall'ammontare complessivo della spesa militare, ci si chiede che cosa è possibile estrapolare da queste cifre. L'impressione è che il concetto di 'spesa militare', così come definito nell'annuario SIPRI, **sia di limitata utilità nel comprendere l'attività dei governi nelle politiche di sicurezza**: il superamento della distinzione tra sicurezza interna e internazionale, impone di considerare, ad esempio, anche le spese sostenute per le forze dell'ordine e per gli apparati di intelligence.

Database del SIPRI sulla spesa militare mondiale

http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_database1.html

Una delle fonti di dati più affidabile e accurata sulla spesa in armamenti è il database consultabile nel sito del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Istituto di ricerca internazionale e indipendente sui problemi della pace e dei conflitti, creato nel 1966 e finanziato dal governo svedese. L'istituto pubblica un annuario sui temi del disarmo, del controllo degli armamenti e della sicurezza internazionale.



La riorganizzazione delle forze armate e l'abolizione della leva obbligatoria in Italia

<http://www.difesa.it/>

Dal 1° luglio 2005, le forze armate italiane sono diventate un corpo di professionisti volontari: la leva obbligatoria è stata infatti *sospesa*, anche se non *abolita* una volta per tutte. La Legge n.331/2000 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", che ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto legislativo n.215/2001, ha disciplinato il passaggio dal modello misto leva-volontari all'interno delle forze armate italiane al servizio militare professionale.

L'attuale sistema prevede le seguenti tipologie di volontariato: i volontari in ferma annuale (VFA); i volontari in ferma breve di tre anni (VFB); i volontari in servizio permanente (VSP).

A partire dal 2005, le consistenze complessive del personale militare in servizio dovrebbero essere 112.000 unità per l'esercito, 34.000 per la marina e 44.000 per l'aeronautica. L'Arma attualmente dispone di una forza effettiva di circa 113.000 unità. Attualmente prestano servizio oltremare nelle diverse operazioni 11.200 militari.

In applicazione del Decreto Legge 30/06/2005 n. 115 relativo alla sospensione anticipata della leva, il Ministero della difesa ha infine disposto di dare immediata esecuzione al collocamento in congedo illimitato anticipato del personale di leva che ne abbia fatto apposita richiesta.

Il servizio civile nazionale

<http://www.serviziocivile.it>

Il Servizio Civile Nazionale (SCN) è stato istituito con la Legge 6 marzo 2001 n° 64. Dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria.

Il servizio civile è una opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il SCN sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

Gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative e le associazioni no profit che operano negli ambiti specificati dalla Legge n° 64. Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare di possedere requisiti strutturali ed organizzativi, nonché di avere adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN. L'ente deve inoltre sottoscrivere la **carta di impegno etico** che intende assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità di svolgimento, in un patto stretto con l'Ufficio ed i giovani.

I ragazzi e le ragazze interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari pubblicati nella Gazzetta ufficiale presentando, entro la data di scadenza prevista dal bando, **domanda di partecipazione**.

La Campagna "Sbilanciamoci!"

<http://www.sbilanciamoci.org/>



Dal 1999 **41 organizzazioni della società civile** si sono unite nella campagna **Sbilanciamoci!** per impegnarsi a favore di un'economia di giustizia e di un nuovo modello di sviluppo fondato sui diritti umani, l'ambiente, la pace.

La campagna *Sbilanciamoci!* propone ed organizza ogni anno attività di denuncia, di sensibilizzazione, di pressione, di ani-

mazione politica e culturale affinché la politica, l'economia e la società si indirizzino verso la realizzazione dei principi della solidarietà, dell'eguaglianza, della sostenibilità, della pace. La campagna Sbilanciamoci! parte dal presupposto che è necessario **cambiare radicalmente la prospettiva delle politiche pubbliche rovesciando le priorità economiche e sociali**, per rimettere al centro i diritti delle persone, la solidarietà e la salvaguardia dell'ambiente anziché le esigenze dell'economia di mercato fondata su privilegi, sprechi, diseguaglianze.

Nei suoi sei anni di attività, la campagna ha elaborato **strumenti di ricerca, analisi critica e proposta** che sono parte essenziale della sua attività di informazione, pressione politica e mobilitazione.

Ogni anno ad ottobre *Sbilanciamoci!* pubblica il rapporto **"Cambiamo Finanziaria. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l'ambiente"**. Durante la discussione alle Camere della Legge Finanziaria, *Sbilanciamoci!* organizza incontri di presentazione, sollecita i parlamentari a presentare emendamenti che favoriscano le sue proposte, invita a firmare una petizione per chiedere al Parlamento di cambiare Finanziaria. La controfinanziaria di Sbilanciamoci! ha permesso a molti parlamentari di presentare emendamenti (di cui alcuni sono stati accolti), mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno, favorendo - anche da un punto di vista culturale - la diffusione dei contenuti che sono alla base della campagna: la necessità di un diverso modello di sviluppo, di nuovi indicatori economici, di un diverso orientamento delle politiche economiche e finanziarie.

Con riferimento ai temi della spesa militare, nell'aprile 2004 è stato pubblicato il dossier **"La ricostruzione dell'Iraq: un gioco di interessi"**, sulle implicazioni economiche della guerra e della ricostruzione in Iraq (in collaborazione con Un Ponte per... e Rete Lilliput). Nel 2002 era stato pubblicato **"Economia a mano armata"** in collaborazione con Emergency, Medici senza Frontiere, Mani Tese.



Scienza ed “arte militare”: qualche spunto storico

Alessandro Pascolini, Fisico, Docente di Scienze per la pace, Università di Padova

Noi viviamo in un'epoca caratterizzata dal rapido trasferimento dei risultati della scienza nella produzione di beni d'uso, in particolare nella produzione di sistemi d'arma. Questo stretto connubio di scienza, tecnologia ed applicazioni militari è un fenomeno recente, originato dal coinvolgimento diretto di scienziati e tecnici nella conduzione della seconda guerra mondiale. In tutta la storia precedente ci sono stati pochi momenti di vero impegno di scienziati per armamenti e strategie militari.

Lo sviluppo dell'“arte della guerra” è in larghissima parte avvenuto all'interno dell'ambiente militare o da parte di artigiani ed industrie a basso contenuto tecnologico, con una serie costante di piccoli miglioramenti. I militari di ogni paese ed ogni tempo diffidano dalle novità qualitative e del mondo scientifico in generale. Solo cocenti sconfitte hanno convinto della necessità di significativi cambiamenti.

Fra i momenti significativi che hanno visto il coinvolgimento di scienziati nello sviluppo di armi, prima del secolo scorso hanno particolare rilevanza la scuola d'Alessandria, la stagione degli ingegneri del rinascimento, il contributo di scienziati alla navigazione oceanica a sostegno dell'espansione coloniale europea, la razionalizzazione dell'impiego dell'artiglieria sulla base della meccanica newtoniana.

Ci limiteremo ad esaminare alcuni aspetti della scuola alessandrina, che sviluppò per l'arte della guerra l'unica applicazione pratica della scienza greca.

La cultura greca classica era fortemente assiologica, e tutto ciò che richiedeva attività puramente mentali era considerato molto superiore al lavoro manuale e all'ingegneria meccanica. Da ciò il rifiuto delle ricerche sperimentali e la mancanza di applicazioni concrete dei grandi risultati teorici della scienza greca. Secondo Plutarco, Archimede considerava “la costruzione di strumenti e in generale ogni arte perseguita per la sua utilità pratica come sordida e ignobile” ed apprezzava soltanto “quelle cose che, per la loro bellezza ed eccellenza, sono sottratte a ogni contatto coi bisogni comuni della vita.”

Archimede venne forzato dal tiranno Ierone a contribuire alla difesa di Siracusa dai romani e la leggenda tramanda di sue fantastiche invenzioni: in realtà egli sviluppò un sistema difensivo altamente efficace basato sull'ottimizzazione, costruzione e coordinamento delle armi d'assedio del suo tempo, integrando così macchinari e truppe in un sistema sinergico di difesa in profondità, per usare un termine moderno.

Sotto il regno dei Tolomei, dal III al I secolo a.C., Alessandria d'Egitto divenne un importante centro di ricerca

scientifica in moltissimi campi, compresa una vera e propria scuola di tecnologia militare. Gli scienziati alessandrini si sforzarono di far convergere la teoria con le applicazioni pratiche. Al fondatore della scuola, Ctesibio, si attribuisce l'invenzione di un cannone a vapore, mentre Filone di Bisanzio condusse ricerche sistematiche sulle armi da lancio basate su rigorosa applicazione della meccanica. Il trattato di Erone sull'arte della guerra presenta, fra l'altro, tavole di artiglieria e modelli in scala di macchine da guerra, dedotte dalla teoria.

Le armi studiate dagli alessandrini, basate su forze elastiche, rimasero praticamente le uniche macchine da guerra fino all'avvento del trabocco, basato sulla forza di gravità, nel XII secolo.



Va notato che le applicazioni militari erano di fatto l'unico campo pratico accettabile per un uomo greco di cultura, in quanto la guerra era un'attività non disonorevole per il cittadino. Per gli alessandrini costituirono così un possibile campo di verifica sperimentale dei risultati della scienza matematica e meccanica che andavano sviluppando.

Questo è un aspetto che rimane anche nei casi successivi che hanno visto l'impegno di scienziati in temi militari: il loro lavoro è sia una fonte di guadagno ed un mezzo per ottenere prestigio e rafforzare la propria posizione sociale e, raramente, è motivato da patriottismo, ma la sua motivazione principale è la sfida intellettuale di risolvere con metodi scientifici un problema difficile, o quella utilitaristica di verificare in pratica le proprie teorie, utilizzando le disponibilità finanziarie ed operative dell'ambiente militare.

Gli ingegneri-artisti italiani del rinascimento si trovarono di fronte gli sconvolgimenti dovuti alla novità dell'impiego del cannone, che non solo modificava la guerra, ma determinava un'evoluzione di tutta la metallurgia, imponeva lo sviluppo di concerti balistici, trasformava completamente la fortificazione.

Nel '600 la nuova sfida fu la determinazione della posizione delle navi durante i grandi viaggi oceanici. Se l'osservazione dell'altezza delle stelle sull'orizzonte permetteva di conoscere la latitudine, molto difficile restava l'individuazione della longitudine.

Le grandi battaglie campali del '700, con crescente coinvolgimento di artiglierie mobili, provocarono l'attenzione di matematici per la determinazione delle traiettorie effettive dei proiettili in funzione delle caratteristiche delle armi e della resistenza dell'aria. Si trattava in fondo di rifare per le nuove artiglierie il lavoro degli scienziati alessandrini, tenendo conto della meccanica newtoniana.

Saranno le guerre del secolo scorso a portare ad istituzionalizzare il ruolo delle comunità scientifiche nell'ambito degli sforzi bellici dei vari paesi, modificando significativamente la stessa figura dello scienziato nella società attuale.



La produzione di armi delle 100 principali corporations statunitensi ed europee

Un dato emerge con assoluta chiarezza dalle analisi delle cifre sulla **produzione degli armamenti**: l'aumento deciso delle vendite di armi da parte delle 100 principali compagnie produttrici. Rispetto al 2002 assistiamo ad un aumento del 25% in termini nominali e del 17% in termini reali (la differenza tra le due cifre è dovuta alla svalutazione del dollaro nel corso del periodo).

Infatti, il valore complessivo delle forniture di armamenti di queste cento aziende ha raggiunto la cifra esorbitante di 236 miliardi di dollari nel 2003. Tra di esse figurano 38 compagnie con sede negli Stati Uniti e una in Canada: occorre sottolineare che la loro produzione costituisce il 63,2% del valore complessivo prima riportato. Le aziende europee sono 42, di cui una italiana (la Finmeccanica), 7 sono giapponesi. L'analisi condotta dal SIPRI dimostra che l'aumento della produzione europea in termini reali (5%) è molto inferiore a quella nord-americana (25%). Quest'ultimo dato trova due ordini di spiegazioni.

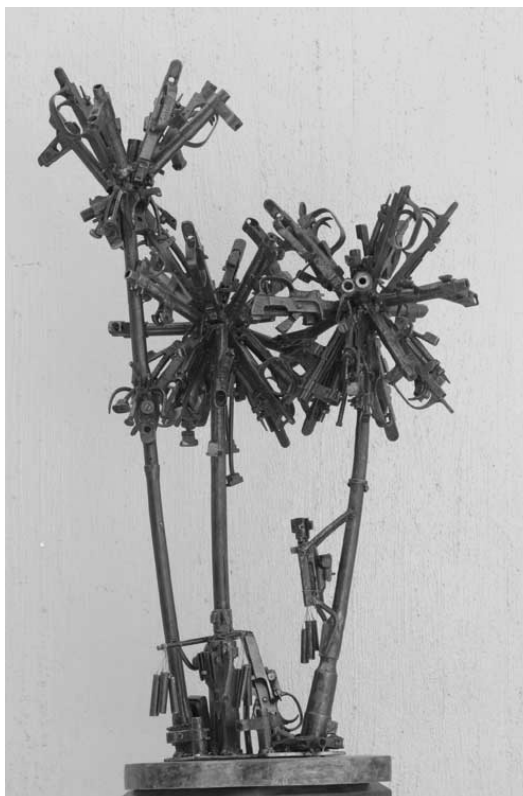
Anzitutto, occorre evidenziare il processo di **concentrazione** dell'industria degli armamenti, assai importante sin dai primi anni novanta, che ha prodotto - specialmente negli Stati Uniti - una serie di acquisizioni e fusioni tra imprese anche nel corso del 2004. Per venire al contesto europeo, occorre comunque ricordare l'acquisizione di Agusta Westland (secondo produttore mondiale di elicotteri) da parte di Finmeccanica.

La seconda ragione della crescita delle forniture delle prime 100 imprese è costituita, come abbiamo visto in precedenza, dall'incremento di *budget* del **procurement militare** statunitense (ossia l'acquisizione di servizi, materiali e sistemi d'armamento). In particolare, la cessione di talune competenze svolte originariamente dall'esercito a imprese private, ha portato alla conclusione di un **numero consistente di contratti con importanti compagnie private**, consolidando

nel contempo il processo in atto di progressiva 'specializzazione' nella fornitura di servizi. La guerra in Iraq ha pertanto contribuito all'incremento sostanzioso dei **profitti** di tali imprese. L'annuario SIPRI riporta che il *business* generato dalla guerra può essere classificato in tre categorie: (a) i contratti conclusi dal ministero della difesa americano per l'equipaggiamento militare; (b) i contratti conclusi dallo stesso ministero per la ricostruzione post-bellica; (c) i contratti ugualmente relativi alla ricostruzione conclusi da altri ministeri e agenzie dell'amministrazione Bush.

In conclusione, è necessario affrontare la questione assai delicata della **trasparenza nella produzione industriale militare** (**Transparency in the arms industry**). Si tratta di un problema grave. Mentre, come vedremo nelle pagine seguenti, alcuni risultati sono stati raggiunti con

riguardo alla spesa pubblica militare e i trasferimenti internazionali di armi, i dati relativi alla produzione di armi da parte delle compagnie internazionali sono spesso di difficile reperimento, frammentari e incompleti. Il grado di trasparenza di una compagnia è comunque legato a molteplici fattori, come ad esempio la stessa struttura societaria e la *'cultura della trasparenza'* esistente nello Stato in cui ha sede l'impresa.



Segnalazione bibliografica

Produzione e commercio delle armi: industria militare e politiche per la difesa (a cura di M. Brunelli), ed. Emi - 2003

Lo studio affronta i temi inerenti la produzione, commercializzazione ed esportazione dell'industria delle armi. La prima parte del volume analizza i principali gruppi industriali italiani, con particolare riguardo alle imprese localizzate in Lombardia, nel bresciano. Nella seconda parte si esamina il settore delle armi leggere: la loro classificazione, i problemi legati alla sicurezza e rintracciabilità di queste armi e ai metodi adottati per la loro distruzione. Nella terza parte del volume viene affrontato il tema della conversione e diversificazione dell'industria degli armamenti. Nell'ultima parte si esamina la legislazione italiana ed europea sul controllo e l'esportazione dei materiali di armamento.

La Carta delle Nazioni Unite e il disarmo

<http://disarmament.un.org>

La Carta delle Nazioni Unite affronta le questioni relative al disarmo e alla disciplina degli armamenti agli articoli 11, 26 e 47.

Carta delle Nazioni Unite

Articolo 11

L'Assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di sicurezza, sia agli uni ed all'altro. [...]

Articolo 26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Il primo comma dell'art.11 individua nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'organo avente competenza a esaminare i principi in materia e ad adottare raccomandazioni, ossia atti di natura non vincolante. In seno all'Assemblea generale, le questioni relative al disarmo sono esaminate dalla **prima Commissione** che adotta progetti di risoluzione che sono quindi presentati all'attenzione dell'Assemblea. Al **Consiglio di sicurezza**, l'art.26 affida la responsabilità di formulare piani per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti, in collaborazione con il **Comitato di**

stato maggiore che, ai sensi dell'art.47, sarebbe chiamato in effetti a coadiuvare il Consiglio in materia di "disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo".

La lettura combinata degli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite, che contengono i fini e gli obiettivi dell'organizzazione e dei suoi membri non può che portarci a concludere nel senso dell'esistenza di un principio generale di disarmo: si considerino ad esempio il riferimento ai diritti fondamentali e l'obiettivo della risoluzione pacifica delle controversie.

Vale la pena prestare attenzione al ruolo che l'Assemblea generale ha avuto in tema di disarmo. Essa ha tenuto **tre sessioni speciali** nel 1978, nel 1982 e nel 1988. Inoltre, sin dalla sua costituzione, l'Assem-

blea generale ha dapprima costituito la **Commissione per l'Energia Atomica** (1946), composta dagli Stati rappresentati nel Consiglio di sicurezza e dal Canada, e la **Commissione per gli armamenti convenzionali** (1947). Nel 1952, sciolte entrambe le Commissioni, fu costituita, al loro posto, con la stessa limitata

composizione, la **Commissione per il Disarmo**. Tale organismo fu ampliato, nella sua composizione, in diverse occasioni: nel 1961, la sua denominazione fu cambiata in quella di **Comitato dei Diciotto sul Disarmo** e nel 1969 in **Conferenza del Comitato sul Disarmo**.

Questo organismo negoziale contribuì alla conclusione nel 1963 del Trattato per la proibizione degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e nell'ambiente sottomarino e nel 1967 del Trattato sui principi regolanti l'attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio extratmosferico, inclusi la Luna ed altri corpi celesti. Il Comitato svolse inoltre un ruolo decisivo nella conclusione di altri quattro accordi multilaterali: il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del 1968; il Trattato per la proibizione del collocamento di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa sul fondo degli oceani del 1971; la Convenzione sulla proibizione di tecniche di modificazione ambientale per usi militari o comunque ostili del 1977; la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e sulla loro distruzione del 1972.

Nel 1978, durante la prima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al disarmo, fu decisa la ricostituzione della **Commissione del Disarmo** e la ridenominazione della Conferenza del Comitato sul Disarmo in **Conferenza del Disarmo**. Tale organismo, unico foro negoziale multilaterale per le questioni di disarmo, comprende attualmente **66 membri** permanenti.





La Conferenza del Disarmo

<http://disarmament2.un.org/cd/>

La Conferenza del disarmo, unico vero e proprio organismo negoziale per il disarmo, comprende oggi 66 membri, tra i quali l'Italia. (<http://missions.itu.int/~rapparm/map.htm>)

In seno alla Conferenza sono rappresentati tutti i maggiori gruppi geopolitici, raccolti in tre raggruppamenti: ventiquattro Stati formano il Gruppo occidentale; trentaquattro sono i membri del Gruppo dei Paesi non-allineati (NAM); e sette fanno parte del Gruppo dei Paesi "Est-Europei". La Cina non è parte di alcun gruppo.

La Conferenza tiene tre sessioni di lavoro ogni anno: la prima inizia a gennaio e dura 10 settimane, la seconda inizia a maggio e dura 7 settimane, la terza a luglio per ulteriori 7 settimane.

La funzione principale della Conferenza è l'elaborazione di progetti di accordo da presentare all'Assemblea generale. Le deliberazioni di tale organismo sono adottate per consenso. Tra i principali risultati occorre ricordare la redazione della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche (CWC), firmata a Parigi il 13-15 gennaio 1993, e il Trattato per la cessazione completa della sperimentazione nucleare (CTBT) del 1996.

L'ordine del giorno permanente della Conferenza (noto come il decalogo) è il seguente: armi nucleari in tutti gli aspetti; armi chimiche (rimosso nel 1993); altre armi di distruzione di massa; armi convenzionali; riduzione dei bilanci militari; riduzione delle forze armate; disarmo e sviluppo; disarmo e sicurezza internazionale; misure collaterali; misure per l'accrescimento della fiducia; metodi di verifica; programma globale di disarmo.

Occorre inoltre osservare che nel 2005, per il settimo anno consecutivo, la Conferenza non è stata in grado di raggiungere un accordo sul programma di lavoro da adottare, non riuscendo ad affrontare le questioni più urgenti. Ciò è espressione dei gravi contrasti tra gli Stati riguardanti la volontà di prevenire una corsa agli armamenti ed il disarmo nucleare.

UNIDIR (Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo)

<http://www.unidir.org/>

L'UNIDIR conduce ricerche sui temi del disarmo e della sicurezza, al fine di assistere la comunità internazionale nei negoziati e nelle decisioni in materia. L'istituto ha sede a Ginevra. La promozione di un dialogo creativo sui temi del disarmo avviene mediante l'organizzazione di gruppi di lavoro, conferenze di esperti, progetti di ricerca e pubblicazioni. Oltre alla pubblicazione di rapporti su temi specifici, l'UNIDIR cura un interessante bollettino quadrimestrale in lingua inglese e francese dal titolo "Disarmament forum", consultabile nel sito.

Segnalazione bibliografica

N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2001

Il disarmo e il Summit Millennium +5

<http://www.un.org/summit2005/>

Si è tenuto a New York tra il 14 e il 16 settembre 2005 il Summit dei capi di stato e di governo in occasione della sessantesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. All'apertura dei lavori, il Segretario generale Kofi Annan aveva sottolineato che il vertice - noto agli addetti ai lavori come "Millennium +5" - costituiva una opportunità unica per tutta l'umanità per rafforzare l'Onu, affrontare le nuove minacce e raccogliere le sfide del millennio. Esse - secondo Annan - richiedono soluzioni globali: ecco perché il Summit avrebbe dovuto rappresentare "una di quelle occasioni storiche che accadono una volta per generazione". Le consultazioni dei mesi precedenti intorno alla bozza di documento finale, assai travagliate nel periodo estivo, avevano portato alla presentazione di un testo assai meno ambizioso rispetto alle premesse. Ciò aveva scatenato aperte polemiche da parte di taluni Stati ma soprattutto delle organizzazioni della società civile.



Il documento finale adottato al termine del Summit (UN Doc. A/RES/60/1), ha soddisfatto il Segretario generale per quel che riguarda ad esempio i temi dello sviluppo, della lotta al terrorismo, dell'istituzione di una Peacebuilding Commission e del Consiglio dei diritti umani. Scompaiono nel testo finale impegni concreti in materia di **non-proliferazione e disarmo**, elemento questo di profonda preoccupazione secondo Annan. Nella **prima bozza** di documento finale, presentata il 3 giugno 2005 dal Presidente dell'Assemblea generale Ping, al disarmo e alla non-proliferazione erano dedicati i paragrafi 48-53. Essi contenevano una serie articolata di impegni: l'adesione ai principali accordi di non proliferazione e disarmo (sui quali v. pag.14 e ss.); il rafforzamento delle misure contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; in particolare la negoziazione del trattato che vieti la produzione di materiale fissile per scopi bellici (**Fissile Material Cut-off Treaty**); l'entrata in vigore della Convenzione per la messa al bando completa degli esperimenti nucleari; il rafforzamento delle misure di verifica e attuazione degli obblighi internazionali; la negoziazione di uno strumento internazionale per regolare l'identificazione e la tracciatura delle armi leggere; la completa attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulle mine anti-persone. Purtroppo **nulla di tutto questo** compare negli impegni adottati nel documento finale del **Summit Millennium +5**.

Armi di distruzione di massa, armi convenzionali e tutela dei diritti umani

Sebbene, come abbiamo notato in precedenza, sia quanto mai difficile ricavare un esplicito obbligo di disarmo dalla Carta delle Nazioni Unite, è necessario chiedersi in quale relazione sia l'utilizzo di armi con i **diritti umani** internazionalmente garantiti. Il paradigma 'Pace diritti umani' costituisce un riferimento ineludibile per una riflessione maggiormente consapevole sul tema oggetto di questo Bollettino.

Il legame tra diritti umani e armamenti - in particolare armi di distruzione di massa ma, come vedremo, non necessariamente - sembra evidente anche da un'analisi superficiale. Basti osservare:

- l'incompatibilità chiarissima tra l'esistenza di armi di distruzione di massa e i **diritti alla pace e alla vita**;
- il rischio reale di limitazione dei diritti umani (in particolare dei **diritti civili e politici**) da parte dei governi giustificata dalla paura che Stati e singoli individui possano avere accesso ad armi di distruzione di massa;
- l'investimento da parte dei governi di risorse nel settore militare a discapito delle voci di spesa pubblica destinate all'attuazione dei **diritti economici, sociali e culturali**.

Approfondiamo il diritto alla pace. La ris. 39/11 adottata dall'Assemblea generale il 12 novembre 1984, costituisce il punto di riferimento essenziale. La Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace allegata alla risoluzione *proclama solennemente* che i popoli della Terra hanno un sacro diritto alla pace e si dichiara che la salvaguardia del diritto dei popoli alla pace e la promozione di questo diritto costituiscono un obbligo fondamentale per ogni Stato.

Occorre sottolineare che lo sviluppo, la produzione e la detenzione di armi di distruzione di massa sono comportamenti in evidente contrasto con l'obbligo fondamentale sancito dalla Dichiarazione. Papa Benedetto XVI - nel Messaggio per la Giornata mondiale per la Pace 2006 - ha richiamato fortemente i governi sulla necessità di impegnarsi nel disarmo: *"Quale avvenire di pace sarà mai possibile, se si continua a investire nella produzione di armi e nella ricerca applicata a svilupparne di nuove?"* È una domanda urgente e pressante, in un tempo in cui diversi governi intendono riaffermare la guerra come strumento fisiologico delle relazioni internazionali: una posizione questa in palese violazione del principio del divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali. Dinanzi alla domanda del Pontefice, il Prof. Papisca ha

significativamente scritto: "Una prima risposta a caldo è che l'avvenire di pace è a rischio se non si ha il coraggio di denunciare *apertis verbis* che il riarmo, la collegata ricerca scientifica, il collegato disinvoltato "parlar di guerra", il rilancio del Diritto "del buon cuore in guerra", sono in perfetta congruità con la strategia di riappropriazione dello *ius ad bellum* messa in atto da taluni governi. Per contrastare questa deriva occorre invece dare luce e priorità, nella gerarchia delle fonti giuridiche, al nuovo Diritto internazionale dei diritti umani che, proprio per avere recepito principi di etica universale, sempre più risuona nella coscienza della gente comune".

Ancora nel 1982, il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite, incaricato di monitorare il rispetto dei diritti sanciti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, aveva emanato un **Commento generale (n.14 del 1982) sulle armi nucleari e il diritto alla vita**. In



questo interessante documento, il Comitato ha dapprima preso atto che numerose delegazioni di Stati membri delle Nazioni Unite avevano osservato con preoccupazione "lo sviluppo e la proliferazione di armi di distruzione di massa sempre più terrificanti, le quali non solo minacciano la vita umana ma assorbono risorse che potrebbero essere invece destinate per finalità economiche e sociali di natura vitale, in particolare a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, e dunque per la promozione e la garanzia di godimento dei diritti umani per tutti." Dopo essersi associato a tale preoccupazione il Comitato ha dichiarato che "è evidente che progettare, sperimentare, produrre e possedere e dispiegare armamenti nucleari costituisce una tra le maggiori minacce al diritto alla vita che l'umanità affronta oggi". Ha quindi concluso che l'esistenza stessa e la gravità della minaccia nucleare "generano un clima di sospetto e paura tra gli Stati, che è di per se stesso controproducente alla promozione del rispetto universale e della osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei Patti internazionali".

Infine, è sufficiente considerare il valore globale delle spese militari nel mondo nel 2004 (1.035 miliardi di \$) per prendere coscienza dell'ammontare delle risorse sottratte alla promozione dei diritti alla salute, alla casa, all'istruzione, alla sicurezza sociale, sanciti nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Per non parlare degli effetti deleteri sul godimento di tali diritti causati dall'utilizzo dei sistemi di armamento. Ogni guerra porta infatti con sé tragiche conseguenze sulla popolazione civile: morte, distruzione e un futuro troppo spesso bruciato.



<http://www.un.org/ga>

Ris. 59/69 dell'Assemblea generale (2004): promozione del multilateralismo nel quadro del disarmo e della non proliferazione

<http://documents.un.org>

L'Assemblea generale,

Determinata a far prevalere il pieno rispetto dei fini e dei principi enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite, [...]

Richiamando ugualmente che uno dei fini dell'Onu è di mantenere la pace e la sicurezza internazionali [...],

Richiamando inoltre la Dichiarazione del Millennio la quale afferma che la responsabilità della gestione, a livello mondiale, dello sviluppo economico e sociale, nonché delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, deve essere condivisa da tutte le nazioni del mondo ed esercitata a livello multilaterale e che le Nazioni Unite hanno un ruolo centrale da giocare, nella sua qualità di organizzazione la più universale e rappresentativa del mondo,

Consapevole che in un'epoca di globalizzazione e di rivoluzione dell'informazione, i problemi della regolamentazione degli armamenti, della non proliferazione e del disarmo sono più che mai preoccupazione di tutti i Paesi del mondo, i quali sono in una maniera o in un'altra tutti coinvolti da questi problemi e pertanto dovrebbero partecipare ai negoziati in materia, Tenendo conto dell'esistenza di un'ampia struttura di accordi di regolamentazione degli armamenti e di disarmo frutto di negoziati multilaterali non discriminatori e trasparenti, ai quali hanno partecipato un numero elevato di Paesi, senza considerazione di dimensione e potenza, [...]

Ritenendo che la proliferazione e la messa a punto di armi di distruzione di massa, comprese le armi nucleari, costituiscono una delle minacce più imminenti alla pace

e alla sicurezza internazionali, che occorre affrontare con la massima priorità, [...]

Sottolineando che la cooperazione internazionale, il regolamento pacifico delle controversie il dialogo e l'adozione di misure per rafforzare la fiducia contribuiscono in maniera essenziale alla creazione di relazioni multilaterali e bilaterali amichevoli tra i popoli e le nazioni,

Preoccupata dall'erosione continua del multilateralismo nel quadro della regolamentazione degli armamenti, della non proliferazione e del disarmo [...],

Riaffermando la validità assoluta della diplomazia multilaterale in materia di disarmo [...],

1. riafferma che il multilateralismo è il principio fondamentale dei negoziati in materia di disarmo, non-proliferazione allo scopo di mantenere e rafforzare le norme universali e ampliare la loro portata; [...]

3. chiede la partecipazione di tutti gli Stati interessati ai negoziati multilaterali sulla regolamentazione degli armamenti, la non proliferazione e il disarmo, senza alcuna discriminazione e in maniera trasparente;

4. sottolinea l'importanza di preservare gli accordi di regolamentazione degli armamenti e di disarmo in vigore [...];

5. chiede una volta ancora a tutti gli Stati di rinnovare e onorare gli impegni individuali e collettivi in favore della cooperazione multilaterale [...];

6. invita gli Stati parti ai diversi strumenti sulle armi di distruzione di massa a consultarsi e a cooperare per mettere fine alle loro preoccupazioni con riguardo ai casi di mancato rispetto degli obblighi e in relazione alla loro piena attuazione, in conformità con le procedure previste dagli strumenti stessi, e ad astenersi dal ricorso o dalla minaccia di ricorrere a misure unilaterali e ad accuse non provate di mancato rispetto degli obblighi [...].

Ris. 59/78 dell'Assemblea generale (2004): Relazione tra il disarmo e lo sviluppo

L'Assemblea generale,

Richiamando che la Carta delle Nazioni Unite prevede lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali con il minimo dispendio delle risorse umane ed economiche per gli armamenti,

Richiamando ugualmente le disposizioni del documento finale della sua decima sessione speciale concernente la relazione tra disarmo e sviluppo, nonché l'adozione, l'11 settembre 1987, del Documento finale della Conferenza internazionale sulla relazione tra disarmo e sviluppo; [...]

Consapevole ugualmente delle nuove sfide per la comunità internazionale per quel che concerne lo sviluppo, la lotta alla povertà e l'eliminazione delle malattie che affliggono l'umanità;

Sottolineando l'importanza della relazione simbiotica tra il disarmo e lo sviluppo e il ruolo importante della sicu-

rezza a questo riguardo, e preoccupata dall'aumento delle spese militari nel mondo, che potrebbero altrimenti essere utilizzate per le necessità dello sviluppo;

1. prende nota con soddisfazione del rapporto del gruppo di esperti governativi sulla relazione tra disarmo e sviluppo e la rivalutazione fatta di tale importante questione nel contesto internazionale attuale;

2. sottolinea il ruolo centrale che gioca l'Onu nella relazione tra disarmo e sviluppo e chiede al Segretario generale di rafforzare questo ruolo e in particolare il Gruppo direttivo di alto livello su disarmo e sviluppo [...];

4. invita la comunità internazionale a devolvere allo sviluppo economico e sociale una parte delle risorse ottenute grazie all'applicazione degli accordi di disarmo e di limitazione degli armamenti;

5. incoraggia la comunità internazionale a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio e a sottolineare il contributo che il disarmo può portare a questo riguardo [...].

Gli accordi di disarmo: le caratteristiche comuni e il loro contenuto

Gli accordi di disarmo che saranno oggetto della nostra attenzione nelle pagine successive hanno caratteristiche comuni che li contraddistinguono dagli altri trattati internazionali.

Ronzitti (*Diritto internazionale dei conflitti armati*, p.325) rileva in particolare una differenza essenziale rispetto alle convenzioni di diritto umanitario: “*mentre il disarmo ha per oggetto il divieto della produzione di una determinata arma e l’obbligo della distruzione degli stock esistenti, il diritto umanitario ne limita o, a seconda dei casi, ne vieta soltanto l’uso in un conflitto armato*”. L’esempio che spesso viene citato è quello della differenza tra la **Convenzione sulle armi batteriologiche** del 1972, convenzione di disarmo che vieta la produzione e impone la distruzione di questo tipo di armamenti, e il **Protocollo di Ginevra del 1925** che ne vieta l’uso.

Gli accordi di disarmo solitamente, oltre a stabilirne la distruzione, vietano l’acquisizione, la produzione e infine il trasferimento di determinati armamenti. Spesso tali trattati disciplinano pure il trasferimento dei materiali e dei mezzi destinati alla produzione di detti armamenti.

1. Il contenuto delle maggiori convenzioni di disarmo.

In realtà gli accordi di disarmo si differenziano tra loro e possono essere ricondotti a diverse categorie.

Una prima serie di trattati impone la *distruzione e il divieto di produzione di determinate categorie di armi*. Ne fanno sicuramente parte, ad esempio, la **Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche e sulla loro distruzione** (1972), la **Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche** (1993) e la **Convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione** (1997).

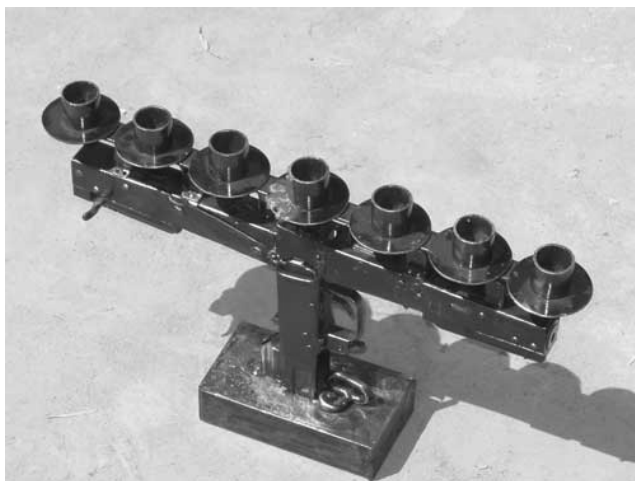
Il **Trattato di non proliferazione nucleare** (1968) si distingue dalle precedenti perché impedisce la produzione e l’acquisizione di armi nucleari agli Stati che non ne siano ancora in possesso. Come meglio

vedremo in seguito, il trattato distingue tra Stati nucleari (Cina, Federazione russa, Francia, Regno Unito, Stati Uniti) e Stati non nucleari.

Una seconda categoria di accordi stabilisce la non-militarizzazione di determinate aree. Ne fanno parte il **Trattato sull’Antartide** (1959) e il **Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti** (1967), il cui art.IV stabilisce che “*Gli Stati contraenti utilizzano la luna e gli altri corpi celesti a scopi esclusivamente pacifici.*”

Altri accordi istituiscono *zone denuclearizzate*: ossia, il **Trattato di Tlatelolco sul divieto di armi nucleari in America Latina** (1967), **Trattato di Ragotonga sulla zona esente da armi nucleari nel Sud-pacifico** (1985), il **Trattato di Bangkok istitutivo di una zona esente**

di armi nucleari nel Sudest Asiatico (1995), il **Trattato di Pelindaba sulla creazione di una zona denuclearizzata in Africa** (1996). Queste convenzioni obbligano gli Stati contraenti a non acquisire armi nucleari e vietano di installare nel proprio territorio armi nucleari appartenenti ai Paesi nucleari. Sempre in materia nucleare, nelle pagine seguenti, ci soffermeremo brevemente sugli accordi relativi agli **esperimenti nucleari**.



Una ulteriore categoria di accordi comprende quegli strumenti destinati unicamente alla *limitazione di alcune tipologie di armamenti*. Ne fanno parte numerosi **trattati bilaterali** conclusi, all’epoca della guerra fredda, tra Stati Uniti e Unione Sovietica: il **Trattato sulla limitazione dei sistemi di missili balistici** (1972); l’**Accordo provvisorio sulla limitazione delle armi offensive strategiche (SALT I)** (1972); il **Trattato sulla limitazione delle armi strategiche offensive (SALT II)** (1979); il **Trattato sulla limitazione dei missili a portata intermedia** (1987); i **Trattati sulla riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche (START I e II)** (1991 e 1993). Esiste anche un accordo multilaterale: **Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa** (1990).

2. Le caratteristiche comuni delle principali convenzioni di disarmo

Una caratteristica essenziale di molti accordi di disarmo è costituita dalla loro **verificabilità**, ossia l’istituzione di meccanismi volti appunto a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dai trattati.



Esistono diverse modalità di verifica: tra le più semplici, occorre ricordare la verifica attraverso “**mezzi tecnici nazionali**” prevista da diversi trattati, compresi alcuni accordi bilaterali tra Stati Uniti e Unione Sovietica. A titolo di esempio, l’art.III del **Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo** (1971) prevede che: *“Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l’osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo [...], a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.”*

Altri trattati stabiliscono modalità più complesse che prevedono **attività di ispezione**. Esse possono essere effettuate dagli stessi Stati contraenti (come nel caso del Trattato del 1987 sulla eliminazione dei missili a portata intermedia o del Trattato del 1990 sulle forze armate convenzionali) oppure da organismi internazionali. Il Trattato di non proliferazione nucleare stabilisce che tale compito sia svolto dalla IAEA (**Agenzia internazionale per l’energia atomica**), istituto specializzato autonomo del sistema delle Nazioni Unite. Altri accordi hanno comportato l’istituzione di nuove organizzazioni internazionali: è il caso della Convenzione sulle armi chimiche, le cui ispezioni sono affidate all’**Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche**.

Una ulteriore caratteristica delle convenzioni, è che esse solitamente prevedono la convocazione di **Conferenze di riesame**, con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati parti. Le conferenze hanno luogo a intervalli regolari, oppure possono essere convocate dagli stessi Stati. Le conferenze hanno natura essenzialmente politica e si propongono di verificare periodicamente i risultati raggiunti nell’attuazione degli obblighi contenuti nel trattato. Pur non essendo conferenze destinate a modificare il contenuto degli accordi, in alcune occasioni sono state adottate decisioni relative alla durata di un accordo oppure nuovi Protocolli.

Un ultimo aspetto riguarda le **clausole di recesso** contenute negli accordi di disarmo. L’esempio più noto è l’art. X del Trattato di non proliferazione nucleare: *“Ciascuna Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di anticipo. Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi interessi supremi”*.

I principali accordi di non-proliferazione e disarmo in ordine cronologico

- | | |
|------------------|---|
| 1959 | Trattato sull’Antartide |
| 1963 | Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari |
| 1967 | Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti |
| 1967 | Trattato di Tlatelolco sul divieto di armi nucleari in America Latina |
| 1971 | Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo |
| 1972 | Trattato sulla limitazione dei sistemi di missili balistici |
| 1972 | Accordo provvisorio sulla limitazione delle armi offensive strategiche (SALT I) |
| 1972 | Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e sulla loro distruzione |
| 1977 | Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell’ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile” |
| 1979 | Trattato sulla limitazione delle armi strategiche offensive (SALT II) |
| 1981 | Convenzione sulla proibizione o limitazione nell’uso di alcune armi convenzionali che sono ritenute eccessivamente lesive o avere effetti discriminatori |
| 1985 | Trattato di Ragothanga sulla zona esente da armi nucleari nel Sud-pacifico |
| 1987 | Trattato sulla eliminazione dei missili a portata intermedia |
| 1990 | Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa |
| 1991-1993 | Trattati sulla riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche (START I e II) |
| 1993 | Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione |
| 1995 | Trattato di Bangkok istitutivo di una zona esente di armi nucleari nel Sudest Asiatico |
| 1996 | Trattato sulla cessazione completa degli esperimenti nucleari |
| 1996 | Trattato di Pelindaba sulla creazione di una zona denuclearizzata in Africa |
| 1997 | Convenzione di Ottawa sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione |



<http://disarmament.un.org>

Il sistema di Convenzioni internazionali in materia nucleare

Il Trattato di non proliferazione nucleare costituisce certamente la pietra angolare del sistema di convenzioni relative agli armamenti e materiali nucleari. Ad essi si affiancano accordi di natura tra loro assai diversa: **convenzioni multilaterali** ad esempio sulla riduzione progressiva degli esperimenti e delle esplosioni nucleari, **trattati regionali** relativi all'istituzione di zone libere da armi nucleari e infine **accordi bilaterali** di limitazione e distruzione di testate missilistiche tra le due 'superpotenze' della guerra fredda.

Trattato di non proliferazione nucleare (1968)

Trattati bilaterali

Accordo provvisorio sulla limitazione delle armi offensive strategiche (SALT I) (1972)

Trattato sulla limitazione delle armi strategiche offensive (SALT II) (1979)

Trattati sulla riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche (START I e II) (1991-93)

Trattato sulla limitazione dei sistemi di missili anti-balistici (Trattato ABM) (1972)

Trattato tra USA e URSS sulla limitazione dei test sotterranei sugli armamenti nucleari (1974)

Trattato tra USA e URSS sulla limitazione delle esplosioni nucleari sotterranee a fini pacifici (1976)

Trattato tra USA e URSS sulla eliminazione dei missili a corto e medio raggio (1987)

Trattato tra USA e Russia sulle riduzioni offensive strategiche (SORT) (2002)

Trattati Multilaterali

Trattato sulla cessazione completa degli esperimenti nucleari (1996)

Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari (1963)

Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (1980)

Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994)

Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi (1997)

Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo (1971)

Trattati regionali sulla creazione di zone denuclearizzate

Trattato sull'Antartide (1959)

Trattato di Tlatelolco sul divieto di armi nucleari in America Latina (1967)

Trattato di Ragothanga sulla zona esente da armi nucleari nel Sud-pacifico (1985)

Trattato di Bangkok istitutivo di una zona esente di armi nucleari nel Sudest Asiatico (1995)

Trattato di Pelindaba sulla creazione di una zona denuclearizzata in Africa (1996)

IAEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica)

<http://www.iaea.org/>



La IAEA è stata istituita come istituto specializzato delle Nazioni Unite nel 1957 e ha sede a Vienna. Al momento ha 139 Stati membri. Il **Segretariato** dell'Agenzia è composto da 2200 funzionari, guidati - in

un contesto fortemente multidisciplinare - dal Direttore generale, Mohamed El Baradei, e da sei vice direttori.

Gli altri organi sono la **Conferenza generale**, che si riunisce annualmente (l'ultima volta tra il 26 e il 30 settembre 2005) per definire il bilancio e i programmi dell'Agenzia, e il **Consiglio dei governatori**. Com-

posto dai rappresentanti di 35 Stati membri, il Consiglio si riunisce solitamente cinque volte l'anno: adotta raccomandazioni alla Conferenza generale relative alle risorse ai programmi della IAEA.

Il mandato della IAEA è definito nel suo Statuto.

I suoi obiettivi principali sono:

(a) Promuovere le applicazioni sicure e pacifiche dell'energia atomica vigilando al tempo stesso contro il suo impiego a fini distruttivi;

(b) Servire come forum globale per condividere il know-how e le tecniche nucleari sia fra i paesi industrializzati che fra quelli in via di sviluppo.



<http://disarmament.un.org/wmd/npt/>

Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)

Trattato di non proliferazione nucleare

Apertura alla firma: 1° luglio 1968

Entrata in vigore: 5 marzo 1970

Durata: illimitata. 25 anni dopo l'entrata in vigore del trattato, gli Stati Parti, nel corso della Conferenza di riesame tenutasi a New York alle Nazioni Unite tra il 17 aprile e il 12 maggio 1995, hanno convenuto che "the Treaty shall continue in force indefinitely".

Stati Parti: 188 (esclusi Israele, India e Pakistan, la Corea del Nord ha deciso di recedere nel 2003)

Governi depositari: Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti.

Obblighi: (a) Gli Stati militarmente nucleari (Cina, Federazione russa, Francia, Regno Unito e Stati Uniti) si impegnano a non trasferire armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi e a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi. (art.I)

(b) Gli Stati militarmente non nucleari si impegnano a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi e a non produrre né procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi. (art.II)

(c) Ogni Stato militarmente non nucleare si impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica al solo scopo di accertare l'adempimento degli impegni assunti sulla base del Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall'impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. (art.III)

(d) Tutti gli Stati Parti si impegnano a facilitare lo scambio di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l'uso pacifico dell'energia nucleare, ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. (art.IV)

(e) Ogni Stato Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

Sistema di verifiche: A partire dall'entrata in vigore del Trattato, gli Stati non militarmente nucleari si sono impegnati, sulla base dell'art.III del Trattato, a sottoporre il materiale nucleare al controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), attraverso la conclusione di accordi secondo un modello appositamente predisposto dalla stessa Agenzia (INFCIRC/153, *The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*). A partire dai primi anni novanta, si è assistito quindi a

un processo di revisione e rafforzamento del sistema di salvaguardie che, attraverso il programma noto come 93+2, ha portato all'introduzione di un nuovo modello di accordo nel 1997 (INFCIRC/540, *Modello di Protocollo addizionale*).

Alla fine del 2004, accordi di salvaguardia sono stati conclusi dalla IAEA con 152 Stati. 61 Stati hanno concluso, oltre all'accordo di salvaguardia di base, anche il Protocollo opzionale. Occorre inoltre rilevare che i cinque Stati volontari hanno volontariamente deciso di siglare anch'essi un accordo di salvaguardia. D'altro canto, non esiste alcun accordo in vigore per 40 Stati non militarmente nucleari, parti contraenti del Trattato.

Gli Stati sottoposti alle verifiche hanno anzitutto l'obbligo di dichiarare l'esistenza di siti nei quali vengono depositati o trattati materiali nucleari. Questi impianti vengono vigilati da esperti, secondo il cosiddetto "programma di salvaguardia", per evitare che materiali fissili finiscano per essere usati per la costruzione di armi atomiche. Solo gli Stati che hanno concluso Protocolli addizionali permettono agli ispettori più ampi diritti di accesso e l'utilizzo di tecnologie più sofisticate.

Nel 2004, secondo l'ultimo rapporto annuale, sono state effettuate 2.302 ispezioni. I risultati dei controlli effettuati vengono riferiti regolarmente dalla IAEA al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il bilancio della IAEA si suddivide in due parti: quello ordinario (per il 2004 ammontava a 304 milioni di dollari più 54,5 milioni di dollari di contributi extra budget) e quello rappresentato dai contributi volontari di cooperazione tecnica (74,75 milioni).

Occorre distinguere il sistema di controlli e salvaguardie fino ad ora presentato dalle attività della IAEA sulla base di specifiche competenze affidate dal Consiglio di sicurezza. Ci riferiamo alle ispezioni compiute in Iraq sulla base della ris.687 (1991), alle quali è dedicato un apposito approfondimento nelle pagine seguenti.

Recesso: Il 10 gennaio 2003 la Corea del Nord ha comunicato la sua decisione di recedere con effetto immediato dal Trattato di non proliferazione. La situazione di tensione che si è inevitabilmente creata pare aver trovato una possibile soluzione il 20 settembre 2005. Al termine di complessi negoziati a sei (Cina, Russia, Usa, Giappone e le due Coree), la Corea del Nord si è impegnata ad abbandonare al più presto il suo programma nucleare, a "rinunciare a qualsiasi arma atomica" e a "tornare al momento opportuno" ad aderire al Trattato di non proliferazione.

Conferenze di riesame: Ogni cinque anni si tengono a New York le Conferenze di riesame degli Stati parti del Trattato di non proliferazione nucleare. **La settima conferenza che si è tenuta dal 2 al 27 maggio 2005 si è conclusa purtroppo con un sostanziale fallimento**, a causa dell'impossibilità di trovare un accordo sulle questioni di carattere sostanziale.



Le ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica in Iraq

<http://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo/index.html>

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al termine delle operazioni della guerra del Golfo del 1991, adottò la celebre ris. 687 (1991). Si tratta di un documento essenziale: il contenuto è sostanzialmente paragonabile a quello di un Trattato di Pace, perché imponeva al regime di Saddam Hussein, Stato aggressore, una serie di misure relative ai confini con il Kuwait, al risarcimento dei danni e al disarmo.

In particolare è la **parte C della ris. 687** che dispone con riguardo al disarmo dell'Iraq. Gli obblighi concernono anzitutto la distruzione delle armi chimiche e biologiche, dei missili balistici di portata superiore ai 150 km e dei relativi impianti di produzione. In quanto Stato parte del Trattato di non proliferazione nucleare, l'Iraq era tenuto al rispetto dell'obbligo di non acquisire né produrre armi nucleari.



La risoluzione istituiva un meccanismo di ispezioni *in loco*, con l'istituzione di una Commissione speciale (UNSCOM). Con riguardo alla rimozione del materiale nucleare le ispezioni erano condotte dalla IAEA. L'agenzia, il 15 aprile 1991, creava l'*Iraq Action Team*, che sarebbe stato quindi ribattezzato come **Iraq Nuclear Verification Office**, o INVO.

I difficili rapporti tra l'Iraq e l'UNSCOM, portavano nel dicembre del 1998 all'impossibilità per gli ispettori di accedere al territorio iracheno.

In sostituzione dell'UNSCOM, la ris.1284 (1999) del Consiglio di sicurezza istituiva un nuovo organismo ispettivo, l'UNMOVIC, guidato dal diplomatico svedese Hans Blix. La risoluzione confermava i compiti della IAEA.

A seguito della **ris.1441 (2002)**, tra il novembre 2002 e il marzo 2003, la IAEA compiva l'ultima serie di ispezioni in territorio iracheno. Il direttore El Baradei informava il Consiglio di sicurezza che sino a quel momento non erano emerse prove dell'esistenza di programmi di riarmo nucleare in Iraq, pur affermando la necessità di continuare il lavoro ispettivo.

Il 17 marzo 2003, nell'imminenza dell'attacco anglo statunitense in Iraq, gli ispettori dell'INVO e dell'UNMOVIC lasciavano il territorio iracheno. Il lavoro dell'Agenzia continuava anche nei mesi successivi, con riguardo ai compiti ad essa affidati al di fuori dell'Iraq.

Il Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla liceità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari (1996)

La questione della liceità dell'arma atomica è stata di recente oggetto di un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, reso l'8 luglio 1996. La Corte non ha purtroppo espresso una posizione definitiva sulla liceità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari. Per un verso, ha riconosciuto che l'impiego di tali armamenti è generalmente contrario ai principi del diritto internazionale umanitario, e quindi vietato "nella maggior parte dei casi".

Tuttavia, la Corte ha affermato, in maniera a dir poco ambigua e criticabile: "*in considerazione dello stato attuale del diritto internazionale così come degli elementi di fatto a sua disposizione, la Corte non può tuttavia concludere in modo definitivo se la minaccia o l'impiego delle armi nucleari sarebbe lecita o illecita in una situazione estrema di legittima difesa in cui la stessa sopravvivenza dello Stato sarebbe messa in causa*".

Il Premio Nobel a El Baradei e alla IAEA

http://www.nobel.no/nor_index.html

Il Comitato norvegese per il Premio Nobel ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2005 a El Baradei e all'IAEA.

Nella motivazione redatta dal Comitato norvegese per il Premio Nobel si legge "Il premio Nobel per la pace per il 2005 è diviso in parti uguali tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) ed il suo direttore generale Mohamed El Baradei, per i loro sforzi nella prevenzione dell'uso dell'energia nucleare per scopi militari e per l'impegno a far sì che l'energia nucleare sia utilizzata a scopi pacifici nel modo più sicuro possibile. In un'epoca in cui la minaccia delle armi atomiche è tornata a farsi pressante, il comitato norvegese per il Nobel vuole sottolineare che questo pericolo deve essere affrontato attraverso la più ampia collaborazione internazionale. Un principio che oggi trova la sua più chiara espressione nel lavoro dell'IAEA e del suo direttore generale".

Laurea *ad honorem* in Scienze Politiche dell'Università di Padova a Hans Blix

Il 20 ottobre 2004 l'Università di Padova ha conferito al Dr. Hans Blix la Laurea *ad honorem* in Scienze Politiche. Dalla motivazione si legge: "*Scrupoloso e coraggioso nell'assolvere ai suoi alti e delicati compiti, studioso attento alle nuove frontiere umanocentriche del diritto internazionale, Hans Blix va a giusto titolo annoverato tra i servitori esemplari della causa della legalità internazionale, dei diritti umani, della giustizia e della pace nel mondo.*"

Segnalazione bibliografica

Hans Blix, *Disarmare l'Iraq: la verità su tutte le menzogne*, Einaudi, 2004

Hans Blix, *The Development of an International Community based on Law, Pace diritti umani*, 3/2004, p.17 ss.

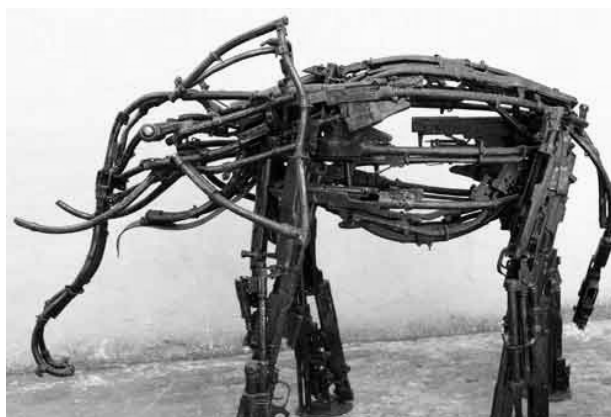


Regimi multilaterali di controllo sull'esportazione di armi e materiale nucleare

Gli Stati hanno sviluppato nel corso degli anni un sistema internazionale di controlli sulle esportazioni di beni e tecnologie nucleari. Sono state istituite nel corso degli anni settanta delle specifiche forme di cooperazione, fondate su accordi politici e non giuridici. Si tratta dei due **regimi multilaterali** noti come lo *Comitato Zangger* e il *Nuclear Suppliers Group* (NSG - Gruppo dei fornitori nucleari).

Il **Comitato Zangger** trae origine dall'esigenza di alcuni Stati di stabilire quali fossero nello specifico i materiali e le tecnologie nucleari che non potevano essere esportati verso uno Stato non militarmente nucleare, secondo quanto sancito dall'art.III (2) del Trattato di non proliferazione nucleare. A tale proposito, si svolsero alcuni incontri informali dal 1971 al 1974, presieduti dallo svizzero Claude Zangger. I lavori del Comitato Zangger condussero all'elaborazione di una serie di principi concernenti i controlli all'esportazione verso Stati non militarmente nucleari e non membri del TNP e di una lista di "attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale" (*trigger list*). Sono oggi 35 gli Stati che fanno parte del Comitato Zangger che si riunisce di norma due volte l'anno. <http://www.zanggercommittee.org/>

Il Gruppo dei fornitori nucleari fu istituito nel 1975 inizialmente allo scopo di prevenire l'acquisizione di armi nucleari da parte di Stati non militarmente nucleari. Oggi i 44 Paesi membri si impegnano volontariamente al rispetto delle **Linee guida in materia di controlli all'esportazione** contenute in due documenti. Il primo riguarda i trasferimenti di **materiale nucleare**, il secondo i **materiali e tecnologie a duplice uso**. È opportuno chiarire che per "beni a duplice uso" si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi che possono avere un utilizzo sia civile che militare. <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>



Il Direttore generale della IAEA, El Baradei, ha ancora recentemente auspicato che i regimi multilaterali di controllo alle esportazioni siano ulteriormente rafforzati e resi infine giuridicamente obbligatori.

Abolition Now! Campagna globale per la messa al bando delle armi nucleari

<http://www.abolitionnow.org/>

Il testo che riproduciamo è tratto dal manifesto italiano della campagna.

"Per tutta la durata di questo 2005 si stanno ricordando le tragedie di Hiroshima e Nagasaki. Sono passati 60 anni. Le bombe atomiche incenerirono istantaneamente le due città, uccidendo nell'immediato più di 200.000 persone. Ebbe inizio da questa tragedia una corsa agli armamenti nucleari che, da allora, tiene in ostaggio tutta l'umanità. I sopravvissuti, gli Hibakusha, levarono subito la loro voce; in risposta al loro appello - "Mai più Hiroshima! Mai più Nagasaki!" - nacque e si sviluppò un

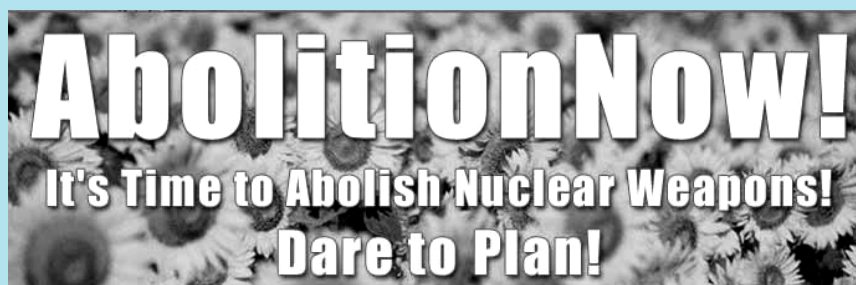
vasto movimento popolare che chiedeva l'abolizione delle armi nucleari, prime e più micidiali armi del Terrore e di distruzione di massa. [...]

Noi, realtà di società civile, vogliamo sottolineare che l'impegno ad impedire la proliferazione nucleare resta monco senza un **serio programma di disarmo** da parte degli Stati nucleari.[...]

Noi, cittadine e cittadini, associazioni, reti, movimenti, sindacati, parlamentari, Enti Locali aderiamo all'appello dell'**Assemblea delle/dei Cittadini del Mondo per l'Abolizione delle Armi Nucleari**, firmato ad Hiroshima il 19 febbraio 2005.

Aderiamo, ed invitiamo ad aderire, alla **Coalizione Globale dei Parlamentari per la Messa al Bando delle Armi**

Nucleari. Aderiamo, ed invitiamo ad aderire, alla **Campagna Mayors for Peace**, lanciata dai sindaci di Hiroshima e Nagasaki. Aderiamo alla **Coalizione "Abolition Now!"**, promossa da più di 2.000 associazioni e ONG in tutto il mondo. Per quanto riguarda il nostro Paese, chiediamo che l'Italia aderisca al progetto "**2020 Vision**" che prevede un **totale disarmo nucleare entro il 2020.**"





Il divieto di uso, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (batteriologiche) o a base di tossine

Lo sviluppo della moderna arma biologica può essere fatto risalire alla Seconda guerra mondiale, quando documentate azioni di guerra biologica furono condotte dall'esercito giapponese: si ritiene che nel 1945 i giapponesi possedessero 400 Kg di spore di antrace, oltre a ceppi di molti batteri virulenti. Programmi di ricerca su armi batteriologiche furono condotti anche dagli altri governi coinvolti nel conflitto.

A seguito delle scoperte fondamentali sulla **genetica dei batteri e dei virus**, avvenute tra la fine degli anni '40 e la fine degli anni '60, le due superpotenze si resero conto che le tecniche della nascente ingegneria genetica potevano essere utilizzate per costruire armi biologiche innovative e potenzialmente ancora più distruttive.

Pur pronunciandosi a favore del bando della produzione di armi biologiche (il trattato sarà adottato nel 1972, v. oltre), i governi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica continuarono a finanziare programmi di ricerca sulla guerra biologica.

A seguito della fine del confronto bipolare, gli Stati Uniti assumono una posizione di assoluta primazia nella ricerca su questo campo. Nel 1996, il **Dipartimento per la ricerca tecnologica militare** rese noto lo sviluppo del primo **analizzatore portatile di DNA**, basato su tecnologia "**DNA microchip**". È uno strumento difensivo assolutamente efficace, poiché diventa finalmente possibile delimitare con precisione un territorio contaminato. Si osserva con preoccupazione tuttavia che il possesso di questa tecnologia renderebbe comunque possibile l'impiego "sicuro" di questo tipo di armi in zona operativa.

È utile, prima di passare all'analisi degli strumenti internazionali che impongono il divieto della produzione, dello stoccaggio e dell'uso di armi batteriologiche, soffermarsi sulla loro classificazione. Occorre menzionare anzitutto gli **organismi patogeni**. In genere si tratta di microorganismi (virus e batteri), ma possono essere utilizzati per scopo offensivo anche organismi più complessi come le muffe (usate soprattutto contro le coltivazioni). Fanno pure parte delle armi biologiche le **sostanze derivate del metabolismo di specifici organismi** (per esempio le tossine), con effetto letale o incapacitante su altri organismi (note anche con la sigla BDBS, *Biologically Derived Bioactive Substances*). Una ulteriore categoria è costituita dai **prodotti di sintesi** in grado di colpire in modo "bio-

logico" il bersaglio, costituito da cellule di specifici organi o da specifici organismi (noti con la sigla ADBMS, *Artificially Designed Biological-Mimicking Substances*).

Il divieto dell'uso in un conflitto armato delle armi batteriologiche oltre che di quelle chimiche è affermato da uno specifico Protocollo del 1925. Il Protocollo sul divieto dell'uso in guerra di **gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici**, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 ed entrato in vigore nel 1928 è in realtà un accordo di diritto umanitario. Occorre osservare che l'efficacia di questo trattato è limitata significativamente dal gran numero di riserve e dichiarazioni apposte dagli Stati all'atto di ratifica. In particolare, il Protocollo non esclude l'uso di tali armi a titolo di rappresaglia e in questo senso diversi Stati hanno utilizzato lo strumento della riserva per affermarne la liceità.

È invece un tipico accordo di disarmo la **Convenzione del 1972 che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (batteriologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione**, entrata in vigore il 26 marzo 1975. Sebbene la Convenzione non vieti esplicitamente l'uso di armi biologiche, la Dichiarazione finale della Conferenza di riesame del 1996 ha sancito con chiarezza che ciò nondimeno costituisce una violazione della Convenzione.

La Convenzione, come risulta più chiaro dallo schema qui a fianco, è uno strumento internazionale globale di disarmo che non prevede un meccanismo di controllo e verifica veramente istituzionalizzato. Ciò è stato rilevato con chiarezza dal Panel di alto livello sulle minacce, le sfide e il cambiamento nel rapporto "Un mondo più sicuro: la nostra responsabilità collettiva". Il Panel ha chiesto agli Stati di negoziare "un Protocollo credibile in materia di verifiche" (par.126) e un "nuovo Protocollo sulla biosicurezza al fine di classificare agenti biologici pericolosi e istituire standard internazionali obbligatori relativi all'esportazione di tali agenti". Anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto il rafforzamento della Convenzione sulle armi biologiche, nel rapporto intitolato "In una più larga libertà", pubblicato nel marzo del 2005. Inoltre, Annan ha sottolineato l'importanza di rafforzare i poteri di inchiesta che l'Assemblea generale con ris. 42/37 ha fornito al Segretariato generale, con riguardo all'uso sospetto di agenti biologici.

In rete si consulti la relazione del Prof. Gian Antonio Danieli, Professore ordinario di Genetica umana all'Università di Padova: Armi batteriologiche, biologiche, etniche.

<http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm?surveys/wlgo/>



<http://www.opbw.org/>

Convenzione sulle armi biologiche

Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione

Apertura alla firma: 10 aprile 1972

Entrata in vigore: 26 marzo 1975

Durata: illimitata.

Stati firmatari: 169

Numero di ratifiche: 153

Ratifica dell'Italia: 30 maggio 1975

Governi depositari: Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti.

Obblighi: (a) Ogni Stato parte si impegna a non mettere a punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro né conservare: agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; armi, equipaggiamento e vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati. (art.I)

(b) Ogni Stato parte s'impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. (art.II)

(c) Ogni Stato parte s'impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori. (art.III)

(d) Ogni Stato parte s'impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa a punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l'acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori sul proprio territorio (art.IV).

(e) Gli Stati parti s'impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all'applicazione delle sue disposizioni.

Sistema di verifiche: Non esiste un meccanismo di verifiche di controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

In base all'art.V della Convenzione, ogni Stato parte, "se accerta che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione, può presentare un reclamo al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite."

Inoltre, ogni Stato parte "s'impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, per effetto di un reclamo ricevuto. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipanti della Convenzione i risultati dell'inchiesta.

Gli Stati si sono impegnati a rispettare numerose "confidence-building measures" (CBMs), adottate nel corso delle varie Conferenze di riesame. Queste comprendono: misure di attuazione interna; consultazione e cooperazione tra le parti; presentazione di reclami dinanzi al Consiglio di sicurezza.

A partire dal 1991, sono stati presentati numerosi progetti di Protocollo sulle verifiche, per istituire finalmente un meccanismo efficace. Le proposte del Gruppo di lavoro ad hoc, istituito nel 1994, sono state decisamente rigettate nel 2001 dagli Stati Uniti che hanno fortemente criticato l'approccio di fondo del Gruppo ad hoc.

Confidence-building measures (*misure di accrescimento della fiducia*): La Dichiarazione finale adottata al termine della Terza Conferenza di riesame nel 1996, contiene una serie di "confidence building measures", a cui gli Stati si impegnano a conformarsi secondo modelli predefiniti.

Emendamenti e Recesso: Ai sensi dell'art.XI della Convenzione, "Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipanti della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

L'art.XIII stabilisce che "Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ha, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi."

Conferenze di riesame: Le conferenze di riesame si tengono ogni cinque anni. Nel 2006 si svolgerà la sesta Conferenza di riesame.



Il disarmo chimico

Le armi chimiche, per la loro letalità, costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente.

In passato, tentativi di proibire l'uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti mediante l'adozione di specifici accordi internazionali, senza però conseguire risultati definitivi.

La Convenzione de L'Aja del 1907, benché proibisse espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la Prima guerra mondiale. Il 22 aprile 1915, l'esercito tedesco, durante un attacco a Ypern (Fiandre Occidentali, Belgio), fece uso di gas di cloro provocando la morte di 5.000 uomini e lesioni ad altri 10.000. Nel 1916 venne impiegato per la prima volta un aggressivo chimico specificamente sviluppato per scopi militari (il fosgene, sostanza velenosa con azione a livello polmonare). Fino al termine del primo conflitto mondiale furono complessivamente 125.000 gli aggressivi chimici impiegati, che causarono la morte o il ferimento di 1.300.000 uomini.

Dopo il conflitto, il Protocollo di Ginevra del 1925 aveva, come noto, vietato espressamente l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica: ancora una volta non aveva vietato in modo definitivo l'uso di tali armi, dal momento che era ancora consentito farvi ricorso in rappresaglia. Diversi Stati, ancor prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, promossero programmi di ricerca sulle armi chimiche, che sarebbero stati pronti ad impiegare qualora avessero subito un eventuale attacco chimico.

Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche si è dovuto aspettare fino al 1989, quando sono ripresi i negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza sul disarmo che, alla fine del 1992, perveniva all'approvazione della Convenzione adottata a Parigi nel 1993, in cui si vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in ogni situazione, anche come risposta ad un'aggressione con tali armi.

L'adozione della Convenzione è stata possibile anche dal clima di distensione internazionale e di accresciuta fiducia a seguito della fine del confronto tra Est ed Ovest. Essa introduce diversi elementi di novità dal momento che per la prima volta mette fuori legge un'intera categoria di armi di distruzione di massa. Il sistema di dichiarazioni e di verifiche, introdotto dalla Convenzione, rappresenta una novità nei trattati di disarmo ed è stato poi adottato anche in altre Convenzioni.

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche

<http://www.opcw.org/>

La Convenzione prevede che l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche assicuri l'attuazione della Convenzione, fornisca assistenza e protezione a tutti gli Stati Parte vittime di minacce o aggressioni con armi chimiche e promuova la cooperazione internazionale per lo sviluppo della chimica a fini pacifici.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Organizzazione per la proibizione di armi chimiche, istituita nel 1997 con sede a L'Aja, dispone di una struttura basata su:

la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo, il Segretariato Tecnico e gli Organi Sussidiari.

Tali Organi sono il Comitato Politico, il Comitato per la Confidenzialità, il Comitato Scientifico e il Comitato per le questioni amministrative e finanziarie.

Direttore generale del Segretariato tecnico è l'ambasciatore argentino Rogelio Pflirter.

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti obblighi ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e non ne producano di nuove.

L'organizzazione, nelle intenzioni della Convenzione vuole inoltre "rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte."

L'Ufficio dell'Autorità Nazionale per l'attuazione della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche

<http://www.opac496.it/index.htm>

L'Ufficio è stato istituito con Legge n. 18 novembre 1995, n. 496 - art. 9, poi sostituito dall'Art. 6 della Legge 4 aprile 1997, n. 93 ove si legge "Art.9 - 1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della Convenzione, il Ministero degli Affari Esteri è designato come Autorità nazionale e poi, al comma 2 "Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, [...] è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri, un ufficio di livello dirigenziale....". In adempimento al dettato della Legge 93/97, l'Ufficio, tra l'altro:

- (a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW) e con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte;
- (b) stipula gli Accordi di Impianto (Facility Agreements);
- (c) presenta annualmente al Ministro degli Affari Esteri una relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione e degli adempimenti effettuati;
- (d) riceve i dati dalle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla Convenzione;
- (e) dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa.



<http://www.opcw.org/>

Convenzione sulle armi chimiche

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione

Apertura alla firma: 13 gennaio 1993

Entrata in vigore: 29 aprile 1997

Durata: illimitata.

Stati firmatari: 186

Numero di ratifiche: 175

Deposito della ratifica dell'Italia: 8 dicembre 1995

Depositario: Segretario generale delle Nazioni Unite.

Obblighi: Riproduciamo l'art.1 della Convenzione:

"1. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:

a. sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;

b. fare uso di armi chimiche;

c. intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;

d. assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

3. Ciascun Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

4. Ciascun Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso o ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

5. Ciascun Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra."

La Convenzione definisce all'art.2 le armi chimiche, insieme o separatamente, come segue:

"a. composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;

b. munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoriuscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;

c. qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b.."

La Convenzione stabilisce una classificazione dei composti chimici e dei loro precursori in tre tabelle.

Sistema di verifiche: Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del trattato è previsto un articolato sistema di verifiche.

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo per verificare che gli Stati Parte rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Sono previste tre modalità ispettive: (Il testo seguente è tratto da www.esteri.it)

(1) *Le ispezioni "di routine"*: Le ispezioni di routine dell'OPAC sono destinate a verificare l'attività di distruzione delle armi chimiche ed il loro stoccaggio in attesa della distruzione. L'attività ispettiva di routine comprende anche visite alle industrie che producono o trattano le sostanze chimiche indicate nella Convenzione e che spesso hanno un largo uso industriale. Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale riceve gli ispettori al punto di ingresso in Italia e li accompagna durante tutta l'ispezione. A conclusione dell'ispezione viene redatto e presentato all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare" che, dopo il vaglio del Direttore Generale dell'OPAC, entra a far parte della documentazione finale relativa all'ispezione e viene trasmesso allo Stato interessato.

(2) *Le ispezioni su sfida*: La facoltà di effettuare ispezioni su sfida è attivata su richiesta di uno Stato parte in caso di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato parte. Ad oggi, nessuno Stato parte ha richiesto all'Organizzazione ispezioni su sfida, ma sono state effettuate esercitazioni di simulazione per predisporre il personale e le procedure. Gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione non possono essere ispezionati dall'OPAC; è tuttavia previsto che l'Organizzazione renda disponibili i suoi mezzi alle Nazioni Unite, se queste lo richiedono.

(3) *Le indagini sull'uso presunto di armi chimiche*: Rientrano in questo tipo di ispezioni quegli accertamenti effettuati dall'Organizzazione qualora ritenga che uno Stato Parte abbia impiegato armi chimiche.

Dichiarazioni: 11 Paesi hanno dichiarato di avere o aver avuto impianti di produzione di armi chimiche nel proprio territorio. Quattro Paesi hanno dichiarato il possesso di armi chimiche. Nove Paesi hanno dichiarato la presenza di armi chimiche obsolete nel proprio territorio. Quattro Paesi hanno dichiarato armi chimiche abbandonate nel proprio territorio.

Recesso: L'art.XVI stabilisce che "Ciascun Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi."

Conferenze di riesame: Nel 2003, tra il 28 aprile e il 9 maggio, si è tenuta a L'Aja la prima Conferenza di riesame della Convenzione, a cui hanno partecipato 110 delegazioni degli Stati parti.



Accesso ad armi di distruzione di massa da parte di attori non statali

<http://disarmament2.un.org/Committee1540/index.html>

La preoccupazione da parte degli Stati nei riguardi dello sviluppo di un traffico illecito di armi di distruzione di massa è strettamente correlata alla questione dell'accesso da parte di gruppi e singoli ad armamenti in grado di eseguire attentati terroristici che possano provocare conseguenze catastrofiche.

Al fine di prevenire una minaccia percepita come reale e imminente, il **Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 28 aprile 2004, la ris.1540 (2004).**

Si tratta di una risoluzione adottata sulla base del Capitolo VII della Carta, che obbliga gli Stati a intraprendere una serie di misure destinate alla prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte di attori non statali. Al pari della precedente e più celebre ris. 1373 (2001) in materia di lotta al terrorismo internazionale, la ris.1540 qualifica come "minaccia alla pace", in conformità all'art.39 della Carta delle Nazioni Unite, non un evento specifico ma un fenomeno nella sua complessità.

La ris.1540 impegna gli Stati a provvedere all'emanazione ed all'applicazione di norme – anche a livello nazionale – per fermare la diffusione presso attori non statali di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro sistemi di distribuzione e materiali relativi. Il Consiglio di sicurezza ha con ciò inteso colmare le lacune del diritto internazionale in questa materia.

Vale la pena osservare che in questo modo il Consiglio di sicurezza si assicura una **funzione "legislativa"** sul piano internazionale, che pone alcuni problemi sul piano della sua legittimità ai sensi della Carta. Gli Stati membri proponenti la risoluzione hanno comunque sostenuto che tale azione del Consiglio di sicurezza trova spiegazione nell'urgenza di contrastare un fenomeno che minaccia gli interessi della comunità internazionale, contro il quale il processo classico di produzione normativa internazionale si rivela inadeguato.

L'approvazione della risoluzione è stata preceduta da un **dibattito** in Consiglio di sicurezza aperto non solo ai 15 ma a tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, svoltosi il 22 aprile 2004. Un terzo dei 191 Paesi

membri è intervenuto al dibattito. Negli stessi giorni, particolarmente significativa è stata anche la mobilitazione della società civile, attraverso la rete "Abolition 2000".

Tre sono gli **obblighi principali** in capo agli Stati:

(a) astenersi dal fornire sostegno ad attori non statali nell'accesso ad armamenti di distruzione di massa, materiali e tecnologie;

(b) introdurre negli ordinamenti interni il divieto di tali attività da parte di attori non statali, nonché dell'assistenza e del fiancheggiamento;

(c) dotarsi di misure preventive rispetto alla proliferazione di armi e materiali di distruzione di massa e al possesso da parte di gruppi terroristici.



In materia di **lotta al traffico illecito di armi e materiali di distruzione di massa**, il paragrafo terzo della ris.1540 obbliga gli Stati a sviluppare misure di controllo interno su tali materiali, nonché i controlli alle frontiere e sulle esportazioni, e in aggiunta misure di **protezione fisica**. Al paragrafo 10, il Consiglio di sicurezza invita in particolare gli Stati a cooperare per la prevenzione del traffico illecito di armi e materiali nucleari, chimici e biologici.

È interessante evidenziare la strategia degli Stati proponenti la risoluzione, soprattutto degli Stati Uniti, di operare, per effetto dell'adozione di un atto sulla base del Capitolo VII della Carta, una trasformazione di alcuni tra i principi contenuti nei regimi c.d. politici, che coinvolgono un numero limitato di Stati (per esempio il Nuclear Suppliers Group) in norme giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Straordinario è il fatto che la risoluzione sia stata approvata con il **voto positivo di tutti i quindici membri del Consiglio**, compreso il Pakistan che, come abbiamo osservato, non è Stato contraente del Trattato di non proliferazione nucleare. Il rappresentante di questo Paese ha comunque precisato che la ris.1540 (2004) - a suo avviso - non impone al proprio Stato il rispetto di obblighi derivanti da trattati di cui esso non sia parte né tantomeno obbliga ad aderirvi.

La risoluzione istituisce infine un **Comitato**, il cui mandato, della durata di due anni, è quello di monitorare lo stato di attuazione della stessa da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite. Sino ad oggi il Comitato ha ricevuto rapporti scritti da 124 Stati e una relazione da parte dell'Unione Europea.



Divieto o limitazione nell'uso di alcune armi convenzionali

Nel corso degli anni settanta, nel quadro delle Nazioni Unite, crebbe la consapevolezza intorno al problema dell'utilizzo nel corso di conflitti armati di armi c.d. "inumane". I progressi della tecnologia militare avevano permesso la produzione di armi convenzionali particolarmente letali e con un accresciuto potere distruttivo.

Al termine dei lavori di un Conferenza internazionale convocata dall'Onu, in due sessioni nel 1979 e nel 1980, furono adottati, il 10 ottobre di quell'anno una serie di accordi internazionali.

a. La Convenzione sulle armi "inumane"

Lo strumento principale è rappresentato dalla **Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali sono ritenute eccessivamente lesive o avere effetti discriminatori**. Si tratta di un accordo 'quadro', composto di 11 articoli, che contiene disposizioni di carattere generale riguardanti l'applicazione dei Protocolli ad esso allegati, concernenti specifiche categorie di armi convenzionali.

A seguito delle modifiche intervenute nel 1996 e nel 2001, i Protocolli in vigore sono cinque e riguardano:

(I) il divieto di **armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X**;

(II) il divieto e la limitazione dell'**impiego di mine, trappole e altri dispositivi**;

(III) il divieto e la limitazione delle **armi incendiarie**, ossia di qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l'azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio (le armi incendiarie possono prendere la forma, ad esempio, di lanciafiamme, fogate, obici, razzi, granate, mine, bombe e altri contenitori di sostanze incendiarie);

(IV) il divieto di impiego di **armi laser accecanti**, ossia specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttive.

Il 28 novembre 2003, è stato adottato il Protocollo V relativo ai **residui bellici esplosivi** (Explosive

Remnants of War - ERW). Essi sono di quattro tipi: mine e inesplosi d'ordinanza; veicoli militari abbandonati; armi piccole e leggere con relative munizioni; stoccaggi di esplosivi e munizioni abbandonate o danneggiate. Il Protocollo entrerà in vigore al deposito del ventesimo strumento di ratifica.

b. La Convenzione per la messa al bando delle mine antiuomo

Lanciata ufficialmente nel 1992 da sei organismi non governativi, la **Campagna internazionale per la messa al bando delle mine (ICBL)** cominciò una straordinaria opera di sensibilizzazione presso l'opinione pubblica sugli effetti devastanti delle mine antipersona e di pressione presso i governi per una totale messa al bando di questi armamenti.

Fu soprattutto grazie all'impegno della società civile, che si rese possibile l'adozione di una **Convenzione sulla proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antiuomo e la loro distruzione**. La Convenzione, adottata a Oslo il 18 settembre 1997 e aperta alla firma a Ottawa il successivo 3 dicembre, obbliga gli Stati contraenti:

(a) a non usare mine anti-persona; (b) a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente, tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona; (c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Membro ai sensi della presente Convenzione; (d) a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona.

c. La nuova frontiera del disarmo: le armi leggere e di piccolo calibro

Nel corso degli anni novanta, emerge con chiarezza che le armi utilizzate nei tanti conflitti interni, dove non si scontrano eserciti organizzati e non vi sono dichiarazioni ufficiali di guerra tra Stato e Stato, non sono più i maggiori sistemi d'arma. Al contrario, le vere armi di distruzione di massa si rivelano essere le armi leggere (le pistole, i fucili, i mitra, le mitragliatrici) utilizzate per guerre combattute da truppe irregolari. Nel mondo ci sono circa 639 milioni di armi leggere, e ogni anno ne vengono prodotte altri 8 milioni, con una densità di una ogni 10 persone. Secondo l'International Action Network on Small Arms (IANSA), dall'inizio del 2005 sono state uccise con armi da fuoco oltre 120.000 persone. Una prima risposta a questa problema da parte della comunità internazionale si è avuta nel 2001, con la convocazione di una **Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti** (New York, 9-20 luglio 2001).



<http://disarmament.un.org/ccw>

Convenzione sulle armi inumane

Convenzione sulla proibizione o limitazione nell'uso di alcune armi convenzionali che sono ritenute eccessivamente lesive o avere effetti discriminanti

Apertura alla firma: 10 aprile 1981

Entrata in vigore: 3 dicembre 1983

Depositario: Segretario generale delle Nazioni Unite

Finalità: La Convenzione è un trattato 'quadro': per divenire parte della Convenzione, uno Stato deve ratificare almeno due Protocolli.

Il 21 novembre 2001, è stato aperto alla firma *l'emendamento all'art.1 della Convenzione*. Esso estende l'ambito di applicazione anche ai conflitti armati non internazionali. È entrato in vigore il 18 maggio 2004.

Obblighi: Sono stati adottati ad oggi 5 Protocolli.

Protocollo I: vieta l'uso di armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X.

Protocollo II: vieta e limita l'impiego di mine, trappole e altri dispositivi.

Protocollo II emendato: entrato in vigore nel 1998, rafforza la disciplina riguardante le mine terrestri.

Protocollo III: vieta e limita l'uso di armi incendiarie.

Protocollo IV: entrato in vigore nel 1998, vieta l'impiego di armi laser accecanti.

Protocollo V: adottato il 28 novembre 2003, impone misure volte a limitare gli effetti distruttivi dei residui bellici esplosivi.

Stati parti della Convenzione e dei Protocolli I, II e III: 99 (gli Stati Uniti non il Protocollo III)

Stati firmatari ma non parti della Convenzione e dei Protocolli I, II, III: 6

Stati che hanno ratificato l'emendamento all'art.1: 40

Stati parti del Protocollo II emendato: 83

Stati parti del Protocollo IV: 40

Deposito della ratifica dell'Italia: 20 gennaio 1995.

Emendamento all'art.1: 1° settembre 2004.

Protocollo II emendato e Protocollo IV: 13 gennaio 1999.

Sistema di verifiche: La Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al controllo sull'attuazione o a meccanismi di verifiche.

Recesso: L'art.9 della Convenzione dispone che: "Ogni Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli allegati, notificando la sua decisione al Depositario."

Il medesimo articolo precisa che "la denuncia in tal modo effettuata avrà effetto un anno dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica o la denuncia. Tuttavia, se, allo scadere di tale anno, la Alta Parte contraente denunciante si trova

in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, [ossia in un conflitto armato] essa resterà legata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle regole del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione contenenti disposizioni relative a situazioni in cui forze o missioni delle Nazioni Unite svolgano nella zona interessata compiti per il mantenimento della pace, di osservazione o compiti simili, fino al termine dei detti compiti.

Conferenze di riesame: L'art.8 (3) della Convenzione stabilisce che "se, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione nessuna conferenza sarà stata convocata, [...] ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti, per esaminare la portata dell'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati, e studiare qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione e ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà approvare emendamenti".

Su richiesta di alcuni Stati parti al Segretario generale delle Nazioni Unite, la Prima Conferenza di riesame si è tenuta a Vienna tra il 25 settembre e il 13 ottobre 1995, e a Ginevra tra il 15 e il 19 gennaio e tra il 22 aprile e il 3 maggio 1996. In tale occasione, si stabilì di tenere Conferenze di riesame con maggiore frequenza. La Seconda si è tenuta infatti tra l'11 e il 21 dicembre 2001.

La Terza Conferenza di riesame si dovrebbe tenere nel 2006.

Assemblee degli Stati parti: La Seconda Conferenza di riesame ha deciso di convocare Assemblee degli Stati parti sugli sviluppi successivi alle decisioni prese al termine della Conferenza. Assemblee si sono tenute nel 2002, 2003 e 2004.

Conferenze annuali degli Stati parti del Protocollo II emendato: L'art.13 del Protocollo II emendato ha previsto la convocazione annuale di conferenze delle Parti contraenti, al fine di esaminare il funzionamento e lo stato del Protocollo; esaminare le questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Parti contraenti; preparare le conferenze d'esame; esaminare l'evoluzione delle tecnologie al fine di proteggere la popolazione civile dagli effetti delle mine che colpiscono indiscriminatamente.

Incontri del gruppo di esperti dei governi: La Seconda Conferenza di riesame ha istituito gruppi di esperti nazionali, incaricati di considerare: (a) la questione dei residui bellici esplosivi e (b) la questione delle mine diverse rispetto alle mine antipersona.



<http://disarmament.un.org/rdb/apm-main.html>

Convenzione sulle mine anti-uomo

Convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione

Apertura alla firma: 3 dicembre 1997

Entrata in vigore: 1° marzo 1999

Durata: illimitata

Stati firmatari: 153

Numero di ratifiche: 147 (esclusi USA, Cina, Russia)

Deposito della ratifica dell'Italia: 23 aprile 1999 (Legge 26 marzo 1999, n.106)

Depositario: Segretario generale delle Nazioni Unite

Obblighi: (a) Ogni Stato Membro si adopera in ogni circostanza: - a non usare mine anti-persona; - a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente, immagazzinare, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona; - a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Membro ai sensi della presente Convenzione. (art.1)

(b) Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione di tutte le mine anti-persona in stock di sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo, appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato Membro. (art.4)

(c) Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo al più presto, e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro. (art.5)

(d) Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella presente Convenzione, ogni stato Membro ha il diritto di chiedere e ottenere assistenza, laddove sia fattibile, e nella misura possibile, degli altri Stati Membri. (art.6)

(e) Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, saranno adottate da ciascuno Stato Membro per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Membro. (art.9)

Sistema di verifiche:

1. Trasparenza - Resoconto annuale degli Stati parti - art.7: "Ogni Stato Membro dovrà redigere un resoconto al Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:

a) Le misure di attuazione nazionali [...];

b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona in stock possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua giurisdizione o controllo [...];

c) [...] la locazione di tutte le aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro che contengano, o di cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona, [...];

e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici mine anti-persona;

f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione delle mine anti-persona [...];

g) I tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro [...];

h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina prodotta, per quanto esse possano essere conosciute, e delle mine attualmente in possesso dello Stato Membro[...];

i) Le misure adottate per garantire un immediato ed efficace allarme alla popolazione [...]."

Il resoconto dovrà essere aggiornato ogni anno.

2. Meccanismo interstatale di facilitazione e chiarimento sull'attuazione - art.8:

nel caso vi siano dubbi sul rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla Convenzione, uno o più Stati possono emanare una richiesta di chiarificazione tramite il Segretario generale dell'Onu. Lo Stato Membro che riceva una tale richiesta dovrà fornire tutte le informazioni entro 28 giorni. Qualora lo Stato Membro richiedente non riceva una risposta o la ritenga insoddisfacente, esso può sottoporre la questione, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, alla successiva Assemblea degli Stati Membri o a una Assemblea straordinaria.

Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, l'Assemblea o l'Assemblea straordinaria degli Stati Membri può autorizzare una missione di inchiesta sul territorio dello Stato. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione d'inchiesta farà un resoconto sui risultati dell'indagine all'Assemblea, che potrà raccomandare iniziative adeguate.

Recesso: Ogni Stato Membro ha diritto a recedere dalla Convenzione. Il recesso ha effetto dopo sei mesi dalla comunicazione al depositario, a meno che lo Stato che eserciti tale diritto sia impegnato in un conflitto armato. In tal caso, il recesso non potrà avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.

Differenza rispetto alla Convenzione del 1980: la Convenzione riguarda le mine antiuomo e non le mine anticarro e antiveicolo, che rimangono comunque coperte dalle disposizioni del Protocollo II della Convenzione del 1980.

Conferenze di riesame: Ai sensi dell'art.12, una Conferenza di riesame sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. La prima Conferenza si è tenuta a Nairobi tra il 29 novembre e il 3 dicembre 2004. (<http://www.nairobisummit.org/>)

Assemblee degli Stati membri: L'art.11 dispone che gli Stati Membri dovranno incontrarsi con regolarità per esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione o implementazione di questa Convenzione. La sesta Assemblea degli Stati Parti si è svolta a Zagabria tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2005.



La Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo

<http://www.icbl.org/>

Nel corso del 1991, alcune organizzazioni non governative e singoli individui diedero avvio contemporaneamente a una discussione sulla necessità di coordinare le iniziative per una messa al bando delle mine antiuomo.



La Campagna internazionale contro le mine (ICBL) fu fondata nell'ottobre 1992 da un gruppo di ONG: **Handicap International**, **Human Rights Watch**, **Medico International**,

Mines Advisory Group, **Physicians for Human Rights** e **Vietnam Veterans of America Foundation**.

Sin dall'inizio, la Campagna internazionale si presenta come una rete flessibile di organizzazioni che condividono il medesimo obiettivo: la messa al bando internazionale dell'impiego, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento delle mine antipersona e la loro distruzione.

La Campagna internazionale, con la sua coordinatrice Jody Williams, ricevette nel 1997 il Premio Nobel per la pace. Il Premio riconosce alla Campagna internazionale ed ai suoi membri nazionali il merito di aver tracciato un nuovo sentiero dell'agire politico, un metodo operativo di pressione su scala globale che ha fatto scuola e segna un punto di non ritorno nelle scelte del mondo delle Ong internazionali.

Dall'adozione della Convenzione di Ottawa, la ICBL rimane fortemente impegnata verso l'obiettivo di un mondo libero dalle mine antipersona: *"We will continue to work diligently... [towards] our goal of a world free of mines where all survivors can live in dignity"* (Jody Williams, Settembre 2002).

Da un punto di vista organizzativo, la Campagna internazionale è formata da un **Executive Director**, un **Management Committee** di 4 membri e da un **Advisory Board**, composto di 21 ONG. Oggi la Campagna è una rete di oltre 1400 organizzazioni presenti in 90 Paesi, impegnate soprattutto: a) in attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni; b) nella promozione dell'universalizzazione e nel controllo sull'attuazione della Convenzione di Ottawa e del Piano d'azione adottato alla Conferenza di riesame di Nairobi; d) nell'assistenza e nel sostegno a operazioni umanitarie di sminamento; e) in programmi di assistenza alle vittime delle mine antiuomo.

La Campagna Italiana contro le Mine

<http://www.campagnamine.org/>

La Campagna italiana per la messa al bando delle mine venne lanciata ufficialmente il 1° dicembre 1993 con una Conferenza internazionale promossa da Mani Tese, Pax Christi, Greenpeace, Oscar-Ires Toscana, Servizio Civile Internazionale, Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, Gruppo Verdi al Senato, Archivio Disarmo con l'obiettivo primario di denunciare il ruolo italiano e sensibilizzare l'opinione pubblica del nostro paese sulla crisi umanitaria provocata nel mondo da questi ordigni. L'intento era quello di avviare il dibattito su questo tema e di iniziare un'azione di *lobby* su Parlamento e Governo. A partire dal 1995, la Campagna è cresciuta numericamente, le associazioni, i gruppi locali si sono mobilitati con numerose iniziative, gli enti locali hanno aderito alla petizione per la messa al bando delle mine. Si è fatta più intensa e serrata l'azione di *lobby* sulle istituzioni per ratificare la Convenzione dell'Onu del 1980 sulle Armi inumane e per avviare la formulazione di un disegno di legge per la definitiva proibizione di questo sistema d'arma in Italia.

L'azione della Campagna si è indirizzata quindi con forza a favore del processo di Ottawa. Nel 1996 e 1997 sono state organizzate una serie di iniziative nazionali contro le mine. Si sono ripetuti gli incontri con i parlamentari, con il Presidente della Repubblica, con il Presidente del Consiglio, per approdare ad una legge. Finalmente, poco prima della apertura della Conferenza Internazionale di Ottawa, l'Italia approva la Legge 374/97. Nel corso della Conferenza, importante è stato il ruolo italiano, sia a livello di delegazione governativa, sia della Campagna. Il lavoro di *campaigning* è proseguito sul tema della ratifica del Trattato di Ottawa, sulla questione dell'impegno italiano a favore dello sminamento umanitario e dell'assistenza verso le vittime delle mine. Nel 1998 si è svolto il primo convegno sull'azione umanitaria contro le mine, "Dalle mine al cibo: sminare la strada allo sviluppo", nel corso del quale la Campagna ha chiesto la costituzione di un tavolo permanente di consultazione con le istituzioni per delineare la politica umanitaria del governo. Il lavoro più significativo, infine, ha riguardato l'azione di monitoraggio sull'attuazione degli impegni presi dal nostro paese. Nel maggio 1999, la Campagna italiana è divenuta membro del Comitato di Coordinamento della ICBL. Nell'ottobre 2000 la Campagna ha formalizzato la propria attività con la costituzione di un'associazione giuridicamente riconosciuta da cui il nome "Campagna italiana contro le mine", ad indicare che l'impegno per la loro messa al bando non si esaurisce con l'entrata in vigore del Trattato di Ottawa.

Rapporto "Landmine Monitor 2005"

<http://www.icbl.org/lm>

È stato presentato in occasione della 6^a Assemblea degli Stati Parti, il rapporto annuale "Landmine Monitor" a cura della Campagna internazionale. Sono ancora 84 i Paesi minati, di cui 54 aderenti al Trattato di Ottawa: ogni anno muoiono circa 20.000 persone, l'86% delle quali sono civili e il 23% bambini. Tra i paesi più colpiti, la Cambogia, l'Afghanistan, la Colombia, il Burundi, l'Angola e la Cecenia. Nel 2004 sono stati liberati dalle mine complessivamente 135 Km quadrati di terreni in 37 Stati.



Le munizioni Cluster

Le munizioni *cluster* sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aeromobili oppure da sistemi di artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo ad ampio raggio centinaia (o, nel caso di quelle di artiglieria, decine) di submunizioni più piccole.

Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo. Sebbene il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle imprese produttrici sia del 5%, le analisi condotte sul campo hanno rilevato indici molto più alti, anche fino al 20-25%. Tali dati sono legati non solo a fattori tecnici ma anche alle condizioni del terreno e all'altezza da cui sono lanciate. Ne consegue che nel caso in cui le submunizioni non funzionino come previsto, esse si depositano nel terreno, diventando particolarmente pericolose, dal momento che possono esplodere al minimo tocco o spostamento. **Di fatto le submunizioni inesplose si comportano come mine antipersona.**

Secondo recenti indagini le munizioni cluster sono state usate in 16 Paesi [in Europa: Albania, Bosnia, Russia (Cecenia), Serbia-Montenegro, Kosovo; in Asia: Afghanistan, Cambogia, Laos, Vietnam; in Africa: Ciad, Eritrea, Etiopia, Sudan; in Medio Oriente: Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Libano]. Drammatico è l'impatto sulla popolazione civile sia nel corso degli attacchi sia successivamente a causa delle munizioni inesplose. Gli effetti riguardano non solo uccisioni tragiche o il ferimento di civili: una pesante contaminazione da munizioni *cluster* può infatti avere profonde implicazioni socio-economiche, ostacolando - al pari delle mine antipersona - la ricostruzione e lo sviluppo postbellici. Secondo i rapporti presentati da numerose ONG - ad esempio **Human Rights Watch** (http://www.hrw.org/doc/?t=arms_clusterbombs) - i danni per la popolazione civile derivanti dalle *cluster bombs* esprimono una volta ancora in modo inequivocabile che la **guerra è la madre di tutte le povertà**.

La questione essenziale è se la produzione e l'utilizzo delle munizioni *cluster* costituisca una **violazione del diritto internazionale**.

Purtroppo, **non è possibile far rientrare le submunizioni inesplose nella definizione di mina contenuta nella Convenzione di Ottawa** (come avevano proposto alcuni nel corso dei negoziati), dal momento che questa si fonda sul progetto dell'ordigno e non sugli effetti che esso produce.

Il Rapporto finale del Comitato istituito dal Procuratore del Tribunale penale ad hoc per la ex Jugoslavia,

Carla del Ponte, incaricato di esaminare i bombardamenti dei Paesi NATO contro la Repubblica federale jugoslava, ha affrontato la questione dell'utilizzo delle cluster bombs. Il Comitato ha sostenuto che "Non ci sono norme di diritto convenzionale che proibiscano o limitino l'uso di munizioni *cluster* anche se, ovviamente, queste devono essere usate nel rispetto dei principi generali applicabili all'uso di tutte le armi. (...) Non esiste un consenso generale dal punto di vista giuridico sul fatto che le bombe *cluster* siano equivalenti, in termini legali, alle mine." C'è da dire che il ragionamento del Comitato è comunque quanto mai sbrigativo e insoddisfacente.

Il Procuratore del Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia ha invece incriminato per **crimini di guerra** Milan Martić, il quale esercitava funzioni di comando nell'esercito della repubblica della Krajina serba, con riguardo all'attacco contro Zagabria con missili carichi con munizioni *cluster*: esso costituirebbe un attacco indiscriminato contro la popolazione civile.

A questo riguardo, occorre evidenziare la recente adozione nel 2003 del **Protocollo V alla Convenzione sulla proibizione o limitazione nell'uso di alcune armi convenzionali che sono ritenute eccessivamente lesive o avere effetti discriminanti**. L'obiettivo di questo strumento internazionale è la limitazione degli effetti distruttivi dei residui bellici esplosivi. La formulazione degli obblighi internazionali è comunque piuttosto blanda, motivo per cui diverse proposte sono state avanzate per l'adozione di un **nuovo Protocollo alla Convenzione sulle armi inumane** relative alle munizioni *cluster*.

Coalizione contro le munizioni cluster

<http://www.stopclustermunitions.org/>

<http://www.campagnamine.org/varie/convegno071004.htm>

A partire soprattutto dalla guerra in Kosovo, è cresciuto un movimento di società civile contro l'utilizzo delle munizioni cluster. Questo movimento ha portato alla creazione, nel novembre 2003, della Coalizione Contro le Munizioni Cluster (*Cluster Munition Coalition* - CMC) che raccoglie più di 90 distinte realtà su una piattaforma minima comune che prevede:

- 1 Una moratoria a livello mondiale su uso, produzione e commercio delle munizioni *cluster* almeno finché non siano stati risolti i gravi problemi umanitari che comportano;
- 2 Un incremento delle risorse destinate ad assistere individui e comunità colpiti dalle submunizioni *cluster* ed altri tipi di residui bellici esplosivi;
- 3 L'accettazione, da parte di quanti fanno uso di questo tipo di munizioni, di una speciale responsabilità per la bonifica, le attività tese a informare la popolazione locale del rischio, e l'assistenza alle vittime.



<http://disarmament.un.org/cab/smallarms/>

Programma d'azione sulle armi leggere

Programma d'azione per prevenire, combattere ed eliminare il traffico illecito di armi leggere e per uso civile in tutti i suoi aspetti (2001)

Adozione: Il Programma d'azione è stato adottato al termine della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio Illegale di Armi Leggere e di Piccolo Calibro in Tutti i suoi Aspetti (New York, 9-20 luglio 2001)

Storia dell'impegno delle Nazioni Unite: A partire dalla metà degli anni '90, le Nazioni Unite hanno posto all'ordine del giorno della politica internazionale la questione delle armi leggere e di piccolo calibro. L'Onu ha promosso la conoscenza dei problemi determinati da queste armi. L'Organizzazione ha creato una serie di gruppi di esperti - segnatamente il Panel di Esperti Governativi sulle Armi di Piccolo Calibro (A/52/298), il Gruppo di Esperti Governativi sulle Armi di Piccolo Calibro (A/54/258), e il Gruppo di Esperti sul Problema delle Munizioni e degli Esplosivi (A/54/155) - per studiare la natura e le cause di tali accumulazioni e trasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro e per raccomandare i modi e i mezzi più appropriati per prevenire e ridurre la loro diffusione. Nel dicembre del 1999, l'Assemblea generale decise di convocare una Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio Illegale di Armi Leggere e di Piccolo Calibro in Tutti i Suoi Aspetti (A/RES/54/54 V).

Il Programma d'azione del luglio 2001: La Conferenza ha adottato un programma d'azione contenente una serie di impegni sul piano nazionale, regionale e globale, al fine

di controllare le esportazioni di queste armi, di mettere in sicurezza gli stock, di contrassegnavarli in modo chiaro, di registrare i loro trasferimenti e di garantire lo scambio d'informazioni sul loro commercio.

Incontri biennali degli Stati sull'attuazione del Programma d'azione: L'Assemblea generale, con ris.57/22 del 22 novembre 2002 ha deciso di convocare a New York il primo incontro biennale tra il 7 e l'11 luglio 2003, nel corso del quale 99 Stati hanno presentato il loro rapporto sullo stato di attuazione del Programma d'azione.

Il secondo incontro biennale si è tenuto tra l'11 e il 15 luglio 2005. Si sono tenute dieci sessioni plenarie sull'attuazione del programma d'azione a livello nazionale, regionale e universale. Sono stati presentati 100 rapporti nazionali. Per quanto si sia trovato un crescente consenso su molte tra le questioni fondamentali riguardo al problemi dell'illiceità delle armi leggere, altri aspetti rimangono controversi, come il trasferimento ad attori non-statali e la questione del possesso di armi da fuoco da parte di civili.

Con ris. 58/241, l'Assemblea generale ha deciso di convocare per il luglio 2006 una Conferenza di riesame sui progressi nell'attuazione del Programma d'azione.

Gruppo di lavoro per negoziare uno strumento internazionale al fine di individuare e localizzare armi leggere e di piccolo calibro vietate: presieduto dall'Amb. Thalmann, il gruppo di lavoro si è riunito in tre sessioni tra il 2004 e il 2005, presentando infine all'Assemblea generale un progetto di Convenzione internazionale.

Protocollo contro la fabbricazione illecita e il traffico delle armi da fuoco, delle loro parti, componenti e munizioni, supplementare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale.

Apertura alla firma: 2 luglio 2001 - 12 dicembre 2002

Entrata in vigore: 3 luglio 2005

Stati firmatari: 52

Numero di ratifiche: 45

Firma dell'Italia: 14 novembre 2001

Depositario: Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Protocollo è stato adottato dall'Assemblea generale con ris.55/255 del 2001, come Terzo Protocollo Supplementare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, firmata a Palermo nel dicembre del 2000 ed entrata in vigore il 29 settembre 2003. Sono 114 gli Stati parti.

Obblighi: il Protocollo, che è il primo strumento legalmente obbligatorio sulle armi di piccolo taglio adottato a livello globale, con il quali gli Stati si impegnano ad adottare una serie di meccanismi di autorizzazioni e di controllo sui trasferimenti e ad introdurre alcune disposizioni nei propri ordinamenti nazionali relative alla fabbricazione e al traffico illecito di armi da fuoco e delle loro componenti. Gli articoli più importanti riguardano dunque il momento della prevenzione introducendo misure di contrassegno e di registro dei trasferimenti.

L'OSCE e le armi di piccolo calibro e leggere

<http://www.osce.org/fsc/13087.html>

Nel corso della 308^a Seduta plenaria, il 24 novembre 2000, il Foro OSCE di Cooperazione per la Sicurezza ha adottato il Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere. Esso contiene una serie di raccomandazioni sul ruolo dell'OSCE nell'assistenza agli Stati nei programmi di gestione e controllo al fine di ridurre il traffico illecito di armi leggere. Nel 2003 il Foro di Cooperazione per la sicurezza ha accolto favorevolmente l'elaborazione del **Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi di piccolo calibro e leggere**.

La Convenzione interamericana contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (1997)

<http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-63.html>

L'Organizzazione degli Stati americani ha adottato nel novembre 1997 questa Convenzione al fine di prevenire, sopprimere ed eliminare la fabbricazione illecita di armi da fuoco, rafforzando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di garantire un controllo efficace.

La Convenzione è entrata in vigore nel gennaio 1998 ed è stata ratificata da 26 Stati con l'esclusione di Canada e Stati Uniti.



Il valore globale dei trasferimenti di armamenti convenzionali

Il volume complessivo dei **trasferimenti dei grandi sistemi d'armamento convenzionali** (ossia le importazioni/esportazioni) è cresciuto sia nel 2003 che nel 2004: il valore delle esportazioni è stato infatti nel 2003 di 17 miliardi di dollari (a prezzi costanti - anno base 1990) e di oltre 19 miliardi di dollari nel 2004. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto al passato: le analisi del SIPRI relative al quinquennio 2000-2004 mostrano infatti una concreta diminuzione del valore delle esportazioni tra il 1999 e il 2003. È ancora prematuro chiedersi se queste cifre dimostrino un *trend* di crescita nel commercio di armi.

In passato, il valore dei trasferimenti internazionali di grandi sistemi d'arma convenzionali aveva toccato il suo culmine tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, assestandosi su cifre che oscillavano tra i 40 e i 50 miliardi di dollari. Principali esportatori erano le due grandi potenze USA e URSS, che coprivano circa l'80% delle forniture globali seguendo prevalentemente la logica bipolare della guerra fredda. A

La Legge 185/90 e la relazione annuale della Presidenza del Consiglio sulle esportazioni di armamenti

http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/067/elenco.htm

Lo strumento normativo nazionale che disciplina il trasferimento di armi è la Legge n. 185 del 9 luglio 1990.

Il testo normativo pone anzitutto una serie di divieti di esportazione che hanno per oggetto alcune categorie di armamenti verso determinati Paesi. (Per ulteriori approfondimenti sul contenuto della legge e sulle sue modifiche v. pagine successive.). La legge stabilisce quindi che l'import/export di armamenti può avvenire solo dietro autorizzazione e controllo dello Stato.

L'art.5 comma 1 della Legge 185/90 prevede inoltre che annualmente il governo presenti in Parlamento una **Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.**

I dati forniti in queste relazioni forniscono pertanto un quadro importante del volume di esportazioni di sistemi di armamento convenzionali dall'Italia.

Per approfondimenti sulle esportazioni italiane di sistemi d'armamento:

Osservatorio permanente sul commercio delle Armi e sulla applicazione della Legge 185/90

<http://www.oscar.unimondo.org/>

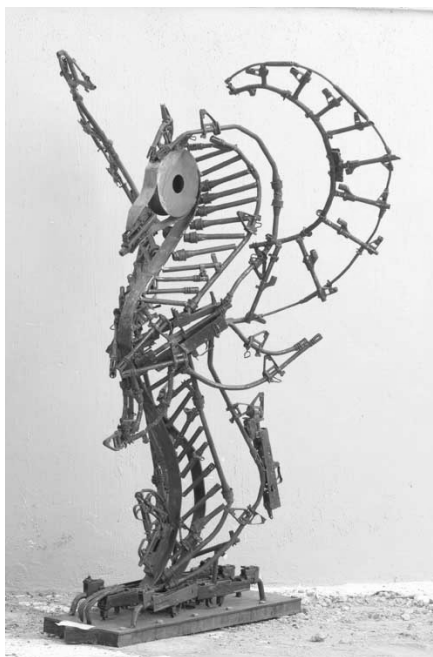
Archivio disarmo

<http://www.archiviodisarmo.it/>

ControllARMI rete italiana per il disarmo

<http://web.vita.it/185/>

partire dal 1988, si era d'altro canto assistito a una sensibile riduzione delle esportazioni. Tra le ragioni del fenomeno, si sottolineano il crollo della domanda di armamenti da parte dei paesi in via di sviluppo, oberati dal debito, la firma dei primi accordi sul disarmo, il collasso dell'Unione Sovietica, che copriva una parte rilevante del commercio, la diminuzione delle spese militari e la fine del sistema bipolare.



Negli ultimi cinque anni (2000-2004), la Russia è stata il maggiore esportatore di armi convenzionali (nel complesso circa 27 miliardi di dollari a prezzi costanti), seguita a stretto giro dagli Stati Uniti (quasi 26 miliardi). L'Unione Europea nel suo insieme si assesta al terzo posto di questa graduatoria. Secondo gli esperti del SIPRI, il valore delle esportazioni russe subirà un sensibile calo in futuro: ciò è dovuto alla crisi russa nella ricerca e sviluppo in campo militare, circostanza che finirà per influenzare le decisioni di Cina e India, Paesi che oggi sono i principali acquirenti di materiale d'armamento dalla Russia. Cina e India sono anche i maggiori importatori di armi convenzionali del periodo 2000-2004: l'ammontare complessivo delle importazioni cinesi è di 11 miliardi di dollari a prezzi costanti, quello delle importazioni dell'India è superiore agli 8 miliardi.

Si prevede per il futuro un aumento delle esportazioni statunitensi anche per effetto della c.d. guerra al terrorismo: gli USA hanno ad esempio venduto al Pakistan armi per un miliardo di dollari. L'amministrazione Bush ha pure proposto al regime di Musharraf l'acquisto di aerei da combattimento F16 in quanto utili nella lotta contro gli 'insorti islamici'. Le cifre messe a disposizione dal SIPRI mostrano senza ombra di dubbio l'inefficacia degli **embarghi di armi**. Per citare un solo esempio, l'accesso a nuova documentazione relativa all'embargo nei confronti dell'Iraq, istituito dall'Onu sin dal 1990, evidenzia che in diverse occasioni Stati, compagnie e privati riuscirono ad aggirare gli ostacoli introducendo in quel Paese armamenti convenzionali.



20 Principali paesi esportatori di sistemi d'arma convenzionali Periodo 2000/2004 - Milioni di dollari (Valori costanti al 1990)

	2000	2001	2002	2003	2004	2000-2004
1 Russia	4.016	5.516	5.541	5.655	6.197	26.925
2 USA	6.400	5.079	4.470	4.528	5.453	25.930
3 Francia	717	1.111	1.301	1.107	2.122	6.358
4 Germania	1.195	529	551	1.512	1.091	4.878
5 Regno Unito	1.121	1.081	670	593	985	4.450
6 Ucraina	326	631	255	454	452	2.118
7 Canada	124	78	356	591	543	1.692
8 Cina	157	349	415	390	125	1.436
9 Svezia	280	432	108	210	260	1.290
10 Israele	272	226	289	188	283	1.258
11 Italia	143	188	357	303	261	1.252
12 Olanda	215	188	251	318	211	1.183
13 Bielorussia	261	299	54	80	50	744
14 Uzbekistan	—	—	85	340	170	595
15 Spagna	50	7	149	198	75	479
16 Polonia	49	93	43	96	86	367
17 Rep. Ceca	78	89	71	85	—	323
18 Norvegia	27	63	91	83	51	315
19 Corea del Sud	6	198	—	59	50	313
20 Svizzera	44	32	12	33	154	275

Fonte: Sipri (<http://www.sipri.org>)

Con riferimento agli **embarghi di armi**, vale la pena ricordare le discussioni in ambito europeo nel 2004 rispetto alla questione delle esportazioni di armi alla Cina. L'embargo della Comunità europea nei confronti di questo Paese era stato importato nel 1989, come reazione alle gravi violazioni dei diritti umani che culminarono con il massacro di Tiananmen. Diversi Paesi membri dell'UE, tra i quali Francia e Germania, ritenevano non vi fossero più le condizioni per mantenere l'embargo di armi. Il Parlamento europeo, il 17 novembre 2004 con 572 voti a favore e 72 contra-

ri, ha votato per mantenere tale misura nei confronti di Pechino.

Per concludere, veniamo all'Italia. La **Relazione della Presidenza del Consiglio sulle esportazioni di armamenti relativa al 2004**, riporta autorizzazioni all'esportazione per quasi 1,5 miliardi di euro con un incremento del 16,18% ripetuto all'anno scorso. In tre anni l'export di materiale bellico italiano è cresciuto di oltre il 60%. Sette autorizzazioni del valore complessivo di oltre 700 milioni di euro, coprono quasi il 50% del totale. Due sono le principali: quella degli elicotteri NH-90 dell'Agusta verso la Norvegia per oltre 168 milioni di euro e quello della Mbda verso il Regno Unito per 170 milioni di euro. Tra i principali destinatari delle autorizzazioni all'esportazione, il Regno Unito si trova al primo posto, con il 15,52% di autorizzazioni, seguito da Norvegia (13,36%), Polonia (8,89%), Portogallo (8,55%), Stati Uniti (6,50%), Grecia (5,74%), Malaysia (5,02%), Repubblica Ceca (3,73%), Svezia (3,31%) e Turchia (3,24%). La Relazione rassicura sulle destinazioni, sottolineando che «fra le autorizzazioni rilasciate, oltre a non esserci alcun paese rientrante nelle categorie indicate nell'articolo 1 della legge (cioè Paesi in guerra, sotto embargo internazionale, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o altamente indebitati), il Governo ha mantenuto una posizione di cautela verso Paesi in stato di tensione». Diverse organizzazioni delle società civile (cfr. **Campagna Banche armate**) non hanno peraltro mancato di sottolineare che nell'elenco compaiono paesi dove vi sono violazioni dei diritti umani tra cui Malaysia (5,02%) e Turchia (3,24%), stati in conflitto tra cui India (2,79%) e Pakistan e la Cina, nonostante l'embargo.

La Campagna Banche Armate

<http://www.banchearmate.it>

Si tratta di una campagna di pressione nei confronti delle banche che effettuano operazioni (finanziamenti o intermediazioni) legate alle esportazioni di armi. Normalmente è impossibile sapere cosa fanno le banche con i nostri risparmi. Fortunatamente fanno eccezione le operazioni legate all'export di armi, questo perché la Legge n.185 del 90 stabilisce che tali operazioni debbano essere approvate dal Governo, che annualmente ne dà conto al Parlamento in una relazione. Scopo della campagna, iniziata già da alcuni anni da Pax Christi, Nigrizia e Missione Oggi, è quello di indurre le banche a sospendere tale tipo di operazioni.

Il coinvolgimento delle banche nel commercio internazionale di armi, che confluisce in gran parte verso i paesi poveri, riguarda quasi tutto il sistema bancario. I dati vengono pubblicati ogni anno da un rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci informa sui trasferimenti compiuti dall'Italia e su quali siano le banche che

forniscono appoggio a tale commercio. Il rapporto governativo rappresenta oggi l'unica fonte di informazione sugli investimenti degli istituti di credito che, come si sa, sono coperti dal segreto bancario, comodo alibi che consente ogni genere di operazione.

La campagna mira ad interpellare direttamente le banche sui loro coinvolgimenti nel commercio di armi, esercitando forme di pressione che in questi anni hanno già ottenuto alcuni risultati: il gruppo Unicredit, in cima alla lista nel 1999, ha dichiarato nel 2001 di voler sospendere progressivamente le operazioni in questo campo. Tuttavia ad oggi non è ancora uscito dal settore. Cosa che invece ha fatto il Monte dei Paschi di Siena. Recentemente (marzo 2004) anche Banca Intesa, in seguito alle pressioni, ha annunciato che ridurrà notevolmente le proprie attività. Si spera quindi, continuando questa campagna, che anche altre banche operino scelte analoghe.





La Campagna per il controllo sul commercio internazionale di armi

Fonte: <http://www.controlarms.it/>

Il 9 ottobre 2003 Amnesty International, Oxfam e International Action Network on Small Arms (IANSA, una rete di oltre cinquecento associazioni in cento paesi - tra cui Rete Disarmo) hanno lanciato la campagna mondiale Control Arms, che ha per obiettivo l'adozione di un trattato internazionale sul commercio di armi entro il 2006.

control arms

In Italia la campagna è rilanciata da Amnesty International e dalla Rete Italiana per il Disarmo. Numerose iniziative in tutta la penisola, portate avanti dalle associazioni che fanno parte della Rete Disarmo e dai gruppi della Sezione italiana di Amnesty International, stanno mobilitando l'opinione pubblica in un'unica grande voce contro il commercio delle armi.

La fornitura indiscriminata di armi è un problema internazionale con conseguenze locali. La proliferazione incontrollata di armi provoca violazioni dei diritti umani, fa crescere ed alimenta i conflitti, intensifica la povertà. Nonostante il danno che da esse ne deriva, non esiste attualmente nessuna legge internazionale comprensiva e vincolante per controllare l'export di armi. I flussi di armi verso coloro che apertamente violano le leggi umanitarie è assolutamente ignorato da molti governi e da molte aziende produttrici. Le pistole, specialmente, non sono mai state così facilmente reperibili in molte città e regioni del mondo. Control Arms ha lanciato l'iniziativa di una foto-petizione da un milione di volti. La foto-petizione è un nuovo strumento di mobilitazione che intende raccogliere un milione di volti in tutto il mondo entro il luglio 2006.

Proprio nel luglio 2006, a New York, si terrà la conferenza di revisione delle Nazioni Unite sul Programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il traffico illecito delle piccole armi e delle armi leggere in tutti i suoi aspetti e in quella occasione le ONG presenteranno ai governi tutte le fotografie raccolte per indurli ad affrontare le proprie responsabilità firmando il trattato internazionale sul commercio delle armi.

L'azione condotta dalla Campagna sul Parlamento italiano, frutto del lavoro di diverse settimane, è culminata nella presentazione il 27 ottobre 2005 di una mozione sottoscritta da 62 Deputati e 39 Senatori.

Mozione presentata da 100 Parlamentari italiani grazie alla mobilitazione della Campagna Control Arms

La Mozione impegna il Governo:

“- a livello internazionale a contribuire alla promulgazione di un Trattato Internazionale sul Commercio degli armamenti come proposto dalla Campagna internazionale Control Arms ed a ratificare il Protocollo delle Nazioni Unite sulle Armi da Fuoco entrato in vigore nel 2005;

- a livello europeo ad agire per il miglioramento del Codice di Condotta Europeo sull'export di armamenti rendendolo vincolante e sanzionando le nazioni che lo violano;

- a livello nazionale a promuovere una iniziativa legislativa sull'esportazione di armi leggere ad uso civile, sportivo e per corpi di polizia ispirata a principi e controlli all'export analoghi a quelli previsti dalla Legge 185/90, prevedendo sanzioni adeguate in caso di violazione e migliorando gli standard di trasparenza e di informazione al Parlamento;

- a promuovere una iniziativa legislativa nazionale sugli intermediari internazionali di armi da fuoco come previsto dalla Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 23 giugno 2003;

- a vincolare gli accordi di cooperazione militare tra Stati ai divieti e ai criteri imposti dall'articolo 1 della Legge 185/90 sul commercio delle armi.”

La proposta di 'Control Arms': una Convenzione Quadro sui trasferimenti internazionali di armi

La Convenzione Quadro sui trasferimenti internazionali di armi ripropone le esistenti obbligazioni degli Stati secondo il diritto internazionale in riferimento al trasferimento internazionale di armi. L'idea di una Convenzione "quadro" permette di affrontare importanti tematiche correlate all'interno di **Protocolli** alla Convenzione nell'ottica di sviluppare, progressivamente, un regime giuridico integrato connesso ai trasferimenti di armi. Il principio di base della Convenzione Quadro, stabilito nell'**Articolo 1**, prevede che gli Stati debbano autorizzare tutti i trasferimenti internazionali di armi attraverso un meccanismo di licenze. Gli **Articoli 2, 3 e 4** stabiliscono gli obblighi di carattere sostanziale, delineando i criteri a cui gli Stati devono conformarsi nell'autorizzare i trasferimenti di armi.

L'Articolo 3 stabilisce le limitazioni alla libertà di trasferire armi basandosi sull'utilizzo o il probabile utilizzo che potrebbe essere fatto con le armi dallo Stato ricevente.

L'Articolo 4 non proibisce l'autorizzazione dei trasferimenti di armi. Identifica invece quattro fattori che gli Stati devono considerare prima di autorizzare un trasferimento. Questi fattori richiedono agli Stati di considerare il possibile effetto del trasferimento di armi. Specificamente, gli Stati non devono accordare l'autorizzazione se i trasferimenti di armi hanno la probabilità di: (a) essere usati per o facilitare l'esecuzione di crimini violenti; (b) influenzare negativamente la sicurezza regionale; (c) influenzare negativamente lo sviluppo sostenibile; o (d) essere dirottate e utilizzate per commettere qualsiasi dei precedenti atti.



Il controllo sui trasferimenti di armi nel quadro dell'Unione Europea

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/defence/>

Inizialmente gli Stati membri hanno escluso gli armamenti dal processo di integrazione del mercato unico europeo. L'art.296 del Trattato sulla Comunità europea stabilisce che *"ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico."*

La situazione è ora comunque in sensibile evoluzione, non solo a seguito delle mutazioni del sistema delle relazioni internazionali ma anche in ragione della crescente importanza della **Politica europea in materia di sicurezza e difesa**. Vi è la percezione politica chiara che l'Europa necessita di un'industria della difesa più forte e competente. A partire dal 1996, la Commissione ha pubblicato una serie di comunicazioni, l'ultima delle quali nel 2003, in cui ha sostenuto la necessità di una politica europea in materia di armamenti e attrezzature militari. In considerazione anche dell'obiettivo della creazione di un mercato europeo delle attrezzature e dei materiali di difesa, è stata istituita il 12 luglio 2004 l'Agenzia europea per la difesa.

a. I beni a duplice uso

L'azione comunitaria ha comunque riguardato sin dagli anni novanta il controllo sulle esportazioni dei beni a duplice uso, ossia dei prodotti e delle tecnologie che possono essere impiegati sia per scopi pacifici che per scopi militari. Il Consiglio dell'Unione ha da ultimo adottato il **regolamento 1334/2000** che stabilisce un controllo efficace sui beni a duplice uso, compresi il software e le tecnologie, all'atto dell'esportazione dalla Comunità al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri in materia. Tale controllo, che si fonda su un regime di autorizzazioni all'esportazione dalla Comunità, consente di garantire la libera circolazione dei beni a duplice uso all'interno della Comunità.

Come si è già fatto notare con riguardo al materiale nucleare, **gli impegni internazionali in materia di controllo alle esportazioni** di beni a duplice uso (e più in generale di armamenti) sono spesso contenuti in **accordi politici**, ossia giuridicamente non vincolanti. Tra questi, oltre al Gruppo dei fornitori nucleari (pag.19), occorre ricordare: anzitutto l'**intesa di Wassenaar** sulle armi convenzionali e, appunto, sui beni a duplice uso; il **regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR)**, il **gruppo Australia**, competente in materia di trasferimenti di prodotti chimici e biologici.

La Politica europea in materia di sicurezza e difesa

Nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dal Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, l'Unione Europea ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una **Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD)**. Il Consiglio Europeo di Colonia del giugno 1999 affrontò le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, a partire dalla definizione di un ruolo dell'UE "nelle missioni umanitarie e di soccorso, nelle attività di mantenimento della pace e [...] nella gestione di crisi" (i c.d. Petersberg tasks, art.17 del TUE).

Il Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999 decise la creazione di una Forza europea di reazione rapida, composta di 50-60000 uomini, da dispiegare entro un mese e sostenibili fino ad un anno.

Diverse operazioni militari sono state avviate nel quadro della PESD: la più importante è certamente l'Operazione ALTHEA in Bosnia Erzegovina, che dal 2004 ha sostituito l'operazione SFOR a guida NATO.

L'Agenzia europea per la difesa

<http://www.eda.eu.int/>

Con azione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 2004, è stata istituita l'Agenzia europea per la difesa. L'Agenzia, soggetta all'autorità del Consiglio e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, ha lo scopo di sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, promuovere e intensificare la cooperazione europea in materia di armamenti, rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) e creare un mercato europeo competitivo dei materiali di difesa, nonché promuovere, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca della Comunità, una ricerca che miri alla leadership nelle tecnologie strategiche per le future capacità di difesa e di sicurezza, rafforzando così il potenziale industriale europeo in questo settore.

La strategia dell'Unione Europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Il Consiglio europeo ha adottato il 12 dicembre 2003 la **Strategia europea in materia di sicurezza** dal titolo *"Un'Europa sicura in un mondo migliore"*. La strategia identifica una serie di minacce che minano la sicurezza nel nuovo secolo e tra queste pure la proliferazione di armi di distruzione di massa. Oltre ad affrontare le cause di fondo di tale minaccia, l'UE ha manifestato l'intenzione di approvare misure di contrasto: lo stesso 12 dicembre il Consiglio ha adottato la **Strategia di lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa**. Il documento contiene le linee di fondo dell'azione europea in questo ambito.

Le aree principali di azione dell'UE sono così riassumibili: (a) rafforzamento del sistema internazionale di non proliferazione; (b) promozione dell'universalizzazione dei trattati multilaterali; (c) rafforzamento del pieno rispetto di tali accordi; (d) stretta cooperazione con i *partners* chiave; (e) assistenza agli Stati terzi.



In conclusione, per tornare al quadro europeo, specifici allegati al reg. 1334/2000 sono dedicati all'esatta individuazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso sottoposti al regime di controllo e di autorizzazioni. Essi sono stati più volte sottoposti a revisione: da ultimo con reg.1504/2004.

b. Il Codice di condotta dell'Unione Europea per le esportazioni di armi

L'8 giugno del 1998, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il **Codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi**, come documento adottato nel quadro del II Pilastro dell'Unione, ossia della **Politica estera e di sicurezza comune** (PESC).

Il Codice di condotta stabilisce otto criteri che gli Stati dovrebbero rispettare in materia di esportazioni di armi: (a) rispetto degli impegni internazionali, in particolare delle sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di quelle decretate dall'Unione, degli accordi sulla non-proliferazione; (b) il rispetto dei diritti umani da parte del Paese di destinazione finale; (c) la situazione interna del paese di destinazione finale, in funzione dell'esistenza di tensioni o conflitti armati (rischio che le esportazioni possano provocare o prolungare conflitti armati o aggravare tensioni o conflitti esistenti); (d) il mantenimento della pace, sicurezza e stabilità regionale; (e) la sicurezza nazionale degli Stati membri, cos come dei Paesi alleati o amici; (f) l'atteggiamento del Paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, con particolare attenzione al suo comportamento nei confronti del terrorismo, alla natura delle sue alleanze e al rispetto del diritto internazionale; (g) l'esistenza del rischio che l'equipaggiamento possa essere deviato all'interno del Paese acquirente o verso destinazioni indesiderate; (h) la compatibilità delle esportazioni d'armi con la capacità tecnica ed economica dello Stato ricevente, di modo che il suo sviluppo non sia pregiudicato.

Tra le disposizioni operative del Codice di condotta, si evidenzia la procedura per la quale gli Stati dell'Unione si impegnano a dare agli altri membri informazioni dettagliate sulle licenze per trasferimenti militari rifiutate sulla base del Codice di condotta, con una spiegazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto al rifiuto. Ne consegue che ogni Stato membro, prima di concedere una licenza rifiutata per uno stesso tipo di trasferimento nei tre anni precedenti da un altro Stato membro, dovrà prima consultare lo Stato o gli Stati che hanno negato la vendita. Consultazioni in materia di attuazione del Codice di condotta hanno luogo nel quadro del Gruppo di lavoro del Consiglio sulle esportazioni di armi.

Infine occorre ricordare che, in ambito Unione Europea, le misure di embargo che possano riguardare

le esportazioni di armi sono adottate sulla base di un atto (azione comune, posizione comune) del II Pilastro (PESC). In base all'art.301 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio prende quindi le adeguate misure di attuazione con un atto normativo a livello comunitario.

c. la Posizione comune sul controllo dell'intermediazione di armi

In attuazione del Codice di condotta sulle esportazioni di armi, i Paesi membri dell'UE hanno affrontato il problema del **controllo dell'intermediazione di armi**, adottando la posizione comune 2003/468/PESC. Per attività di intermediazione, il documento in esame intende *“le attività di persone ed entità che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di attrezzature militari da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo oppure che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo.”* La posizione comune dispone che: **“Per le attività di intermediazione è necessario ottenere una licenza o un'autorizzazione scritta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolgono le attività e, se richiesto dalla legislazione nazionale, in cui l'intermediario è residente o stabilito.”**



d. La revisione del Codice di condotta

La Sesta relazione annuale sull'attuazione del Codice di condotta fornisce un quadro esauriente degli sviluppi futuri: *“Uno sviluppo importante che ha caratterizzato il Codice di condotta nel 2004 è la sua revisione, la prima da quando il Codice è diventato operativo nel 1998. Le discussioni in tema di revisione si sono svolte non solo fra gli Stati membri ma anche nell'ambito di riunioni con le parti terze interessate, specie le ONG internazionali. Le Presidenze irlandese e olandese hanno organizzato una serie di riunioni di revisione costruttive, alle quali hanno partecipato sia gli Stati membri che le ONG. Le discussioni in materia dovrebbero sfociare in un Codice sensibilmente aggiornato e migliorato. Il Codice dovrebbe comprendere verosimilmente diversi nuovi elementi che ne approfondiranno e ne amplieranno l'ambito di applicazione.”*



La disciplina dei trasferimenti di armi in Italia

In Italia, il controllo sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990 n.185. La Legge, per l'importanza che attribuisce al rispetto e alla promozione dei diritti umani e per le formulazioni avanzate dei divieti, ha rappresentato un modello nel panorama internazionale. Essa stabilisce all'art.1, il principio generale secondo che *"L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento [...] nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato"*.

Il medesimo articolo stabilisce che sono vietati: a) la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di armi biologiche chimiche e nucleari; b) l'esportazione e il transito di materiali d'armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi di legittima difesa; verso Paesi la cui politica contrasti con l'art. 11 della Costituzione; c) verso i Paesi oggetto di un embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite; d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni dei diritti umani; e) verso i Paesi che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

La Legge 185/90 è stata di recente modificata dalla Legge 148/03, che contiene l'autorizzazione alla ratifica e dà esecuzione all'Accordo quadro di

L'Accordo di Farnborough

Si tratta di un Accordo quadro tra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord "relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa", firmato a Farnborough il 27 luglio 2000.

L'Accordo istituisce un nuovo quadro di cooperazione tra i sei Stati firmatari e si propone i seguenti obiettivi (art.1):

"(a) [...] facilitare la ristrutturazione dell'industria per la difesa in Europa; (b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle problematiche conseguenti [...]; (c) contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa per le Parti; (d) **avvicinare, semplificare e ridurre, ove appropriato, le procedure nazionali di controllo sull'esportazione per i Trasferimenti e le Esportazioni di prodotti e tecnologie militari**; (e) facilitare gli scambi d'Informazioni Classificate fra le Parti [...]; (f) promuovere il coordinamento di attività congiunte di ricerca [...]; (g) stabilire principi per il rilascio, il trasferimento, l'utilizzazione e la proprietà delle Informazioni Tecniche [...]; (h) promuovere l'armonizzazione dei requisiti militari delle rispettive Forze Armate."

Farnborough. L'aspetto innovativo, particolarmente contestato, riguarda la modifica del regime di autorizzazioni: in precedenza esisteva un unico tipo di **licenza individuale**, da rilasciare all'operatore per l'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. L'art.11 della Legge sanciva che, nella domanda di autorizzazione **doveva essere specificato il tipo di materiale** da esportare, il valore, i compensi per intermediazioni finanziarie, il destinatario intermedio e il **destinatario finale**. Ad essa doveva essere allegato un **certificato di uso finale**, rilasciato dalle autorità governative del paese destinatario.

La Legge 148/03 introduce la **licenza globale di progetto**. Essa *"riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi."* La licenza globale rimuove la necessità di richiedere singole autorizzazioni, *mentre scompaiono* i tradizionali riferimenti a *quantità* (anche massima) dei pezzi da esportare, *valore* e spese di intermediazioni finanziarie, il destinatario finale. Tra gli aspetti più problematici l'estensione della licenza globale a tutti i Paesi UE e NATO.

Campagna: "Io difendo la 185/90"

A seguito dell'approvazione - nel gennaio 2002 - nelle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera del Disegno di Legge n.1927 per la ratifica ed esecuzione dell'accordo di Farnborough, immediata è la reazione delle organizzazioni della società civile. È promosso un appello per la difesa della Legge 185/90 che ha riscontrato un'ampia adesione. Ne riportiamo alcuni passaggi.

"Noi rappresentanti di diverse realtà della società civile organizzata, [...] cittadine e cittadini [...] affermiamo la nostra contrarietà alle misure introdotte dall'Accordo [...] siglato a Farnborough il 27 luglio 2000 e sottoposto ora alla ratifica del Parlamento italiano [...]. Il nostro "NO" si fa ancora più deciso verso la proposta contenuta nella ratifica dell'Accordo, di modificare la Legge 185 del 1990. Quella legge fu ottenuta grazie all'impegno di alcune realtà di base per vincolare a criteri etici e di trasparenza il commercio di armi. [...] In particolare vanno salvaguardati i principi di fondo che diedero vita a quella legge e le stringenti normative che vietano l'esportazione di armi italiane [...]."

Malgrado la definitiva approvazione della legge, occorre sottolineare che la mobilitazione ha portato significativi miglioramenti al testo finale, in particolare per quanto riguarda la garanzia di trasparenza e di migliori standard di controllo. Per approfondimenti, si consigliano gli studi dell'**Osservatorio permanente sul commercio delle armi e sulla applicazione della Legge n. 185/90**:

<http://www.irestoscana.it/oscar.html>

Piano annuale cooperazione e solidarietà - 2005

L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo III

Piano annuale 2005 di attuazione del Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà interna- zionale

Giunta Regionale del Veneto
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Relazioni Internazionali

Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PIANO ANNUALE

A - INTERVENTI DI COOPERAZIONE
DECENTRATA ALLO SVILUPPO

- 1) Obiettivi e priorità
- 2) Soggetti promotori
- 3) Strategie e modalità di intervento
- 4) Aree geopolitiche
- 5) Settori di intervento
- 6) Finanziamento delle iniziative
- 6.a) Iniziative regionali dirette
- 6.b) Iniziative a contributo
- 6.b/I) Aree geopolitiche di intervento
- 6.b/II) Soggetti promotori
- 6.b/III) Modalità di presentazione delle
domande di contributo
- 6.b/IV) Requisiti dei soggetti
- 6.b/V) Condizioni di ammissibilità
- 6.b/VI) Partecipazione finanziaria della
Regione Veneto
- 6.b/VII) Fase istruttoria
- 6.b/VIII) Criteri di valutazione e
graduatoria
- 6.b/IX) Verifiche e controlli
- 6.b/X) Liquidazione dei contributi e
rendicontazione
- 6.b/XI) Rinuncia, decadenza e revoca dei
contributi

B - INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNA-
ZIONALE

- 1) Obiettivi e priorità
- 2) Destinatari degli interventi
- 3) Tipologie di intervento
- 4) Finanziamento delle iniziative

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Piano annuale costituisce strumento attuativo e programmatico che trova le sue fonti primarie nella Legge Regio-

nale n. 55/1999 e nel «Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale», approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 28 in data 6 maggio 2004.

La L.R. n. 55/1999, nel disciplinare la materia, al Capo III in particolare:

- pone i principi ed i fini verso i quali devono indirizzarsi i progetti di cooperazione decentrata;
- individua i soggetti promotori;
- definisce gli strumenti della programmazione;
- prevede, infine, la costituzione di un Comitato avente il compito di concorrere alla formulazione del Programma triennale e dei Piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Il Programma triennale definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio.

Nella definizione del Piano annuale si terrà conto anche degli indirizzi offerti dalla normativa statale in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (in particolare, la Legge n. 49/1987 e successive modifiche ed integrazioni e le «Linee di indirizzo sulla cooperazione decentrata allo sviluppo» elaborate dal Ministero degli Affari Esteri).

Modelli e principi generali atti a permeare l'azione regionale in materia di cooperazione, derivano inoltre dalla normativa comunitaria (principio del partenariato, principio di sussidiarietà) o si trovano sanciti a livello sovranazionale nelle convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli interventi regionali saranno realizzati in armonia con i principi di complementarità ed efficacia delle azioni convenuti nel Trattato sulla Costituzione Europea, approvato il 29 ottobre 2004, in corso di ratifica presso lo Stato italiano, che delinea, al Titolo V, capo IV, un sistema di coordinamento e concertazione delle politiche rispettivamente dell'Unione stessa e degli Stati membri, in materia di cooperazione con Paesi terzi e di aiuto umanitario.

La riforma del Titolo V della Costituzione, inoltre, ampliando la potestà regionale in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea, ed attribuendo alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il

compito di provvedere alla attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, offre alle stesse ambiti operativi precedentemente riservati alla competenza esclusiva dello Stato, strettamente collegati con quelli considerati nella L.R. n. 55/1999.

PIANO ANNUALE

Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 55/1999, il Piano annuale:

- a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi da soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;
- b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;
- c) determina le modalità di attuazione degli interventi di solidarietà internazionale.

A. INTERVENTI DI COOPERAZIONE
DECENTRATA ALLO SVILUPPO

1) Obiettivi e priorità

Gli indirizzi forniti dal Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale privilegiano tre aspetti prioritari:

- promozione di sviluppo endogeno;
- creazione di sviluppo integrato;
- centralità delle risorse umane.

Sulla base di tali indicazioni, si ritiene che gli interventi di cooperazione decentrata del presente Piano debbano perseguire i seguenti obiettivi:

- a) partecipazione delle risorse umane, associative e imprenditoriali locali, relative alle diverse tipologie di intervento, per cui sarà importante una disamina sulle possibilità di avviare concreti rapporti con associazioni ed istituzioni locali privilegiando situazioni di partenariato soggetti omologhi delle amministrazioni locali e della società civile organizzata del Veneto e di quelle di Paesi in transizione e/o in ritardo di sviluppo
- b) attenta e dettagliata analisi dei contesti socio-culturali ed economici sui quali si interviene e dei relativi bisogni;
- c) realizzazione di processi di auto-sviluppo, per cui il possibile e quasi sempre utile

trasferimento di competenze, know-how, esperienze, dovrà essere di impulso a processi autodecisionali di crescita civile, economica, sociale e culturale e comunque adattarsi al contesto locale su cui si interviene;

d) crescita economica, umana e civile delle popolazioni attraverso azioni che muovano da un concetto di sviluppo endogeno, che tenga conto degli aspetti culturali delle persone che vivono in un dato territorio, nella consapevolezza della intersezione e sovrapposizione delle tematiche oggetto degli interventi.

2) Soggetti promotori

A norma dell'articolo 6 della L.R. n. 55/1999, integrata dalla successiva L.R. n. 25/2002, la Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto.

Relativamente ai soggetti privati promotori di iniziative, si ritiene di fissare alcuni criteri atti a fornire piena garanzia di affidabilità e riconoscibilità degli stessi:

- le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati del Veneto, le Onlus e gli organismi privati dovranno avere comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della cooperazione allo sviluppo;
- le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati, le Onlus e gli organismi privati dovranno avere sede principale, o quanto meno una sede operativa all'interno del territorio regionale;
- in ogni caso, per i soggetti di cui ai punti precedenti, l'assenza della finalità di lucro sarà considerata requisito imprescindibile per l'accesso ai finanziamenti regionali.

3) Strategie e modalità di intervento

Il Programma triennale indica un modello strategico orientato a soddisfare una duplice esigenza:

- il coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio regionale ed interessati a sviluppare attività di cooperazione;
- l'avvio di rapporti diretti ed operativi con le realtà locali dei territori oggetto degli interventi.

La necessità del suddetto coinvolgimento si giustifica, in particolare, per la complessità delle tematiche e la ampiezza e varietà dei settori oggetto delle attività di cooperazione.

La molteplicità degli interventi implica la molteplicità delle competenze, che a loro volta ampliano lo spettro degli attori coinvolti.

Si pone altresì un concreto problema di coordinamento dei soggetti, finalizzato a canalizzare le esperienze verso obiettivi unitari.

Si ritiene in proposito che il suddetto coordinamento debba avvenire a due livelli, cognitivo e propositivo, entrambi basati sul pieno rispetto della autonomia dei soggetti partecipanti.

Il livello cognitivo soddisferà l'esigenza della reciproca informazione sulle iniziative intraprese nel territorio regionale in materia di cooperazione allo sviluppo e sarà finalizzato alla definizione di un quadro complessivo degli orientamenti, in termini di aree geo-politiche di intervento e di tipologia delle azioni intraprese.

La creazione ed il costante aggiornamento di una banca dati sulla cooperazione sono già stati avviati, avvalendosi dell'apporto dell'Archivio attivo ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 55/1999 ed operante presso il Centro interdipartimentale di ricerca e di studi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova che ha, tra gli altri, il compito di raccogliere, sistematizzare e diffondere studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti il settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

Una seconda rilevante questione riguarda l'attivazione di concreti rapporti con le realtà locali.

L'Italia, perfettamente in linea con gli orientamenti internazionali in materia, adotta da tempo strategie di sviluppo sostenibili basate sul coinvolgimento diretto delle istituzioni locali e della società civile dei Paesi beneficiari, per una più precisa individuazione dei bisogni ed una più incisiva progettazione delle politiche di sviluppo di un dato territorio.

Il decentramento delle iniziative si manifesta anche come importante strumento di rafforzamento della società civile locale e quindi di democratizzazione, soprattutto

in quelle realtà caratterizzate da privazioni di libertà e mancato riconoscimento dei diritti umani.

In questo quadro il dialogo tra istituzioni locali omologhe e la costruzione di reti fra soggetti locali intorno a specifiche iniziative progettuali potrà trovare migliore espressione attraverso la creazione di accordi di partenariato, previsti ed affermati anche dalla normativa nazionale in materia.

4) Aree geopolitiche

Il Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata ha provveduto ad individuare le aree geopolitiche di intervento considerate prioritarie per il triennio di attività regionale (2004-2006), con le relative motivazioni che vengono di seguito sintetizzate:

- **Africa subsahariana;**
- **America Centrale e Meridionale;**
- **Europa Orientale;**
- **Mediterraneo meridionale e Medio-Oriente.**

All'interno delle aree prioritarie definite, l'individuazione dei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione decentrata andrà strettamente legata alle priorità tematiche indicate dal Programma triennale, che variano a seconda delle aree geopolitiche e dei contesti socio-territoriali dei Paesi di riferimento.

In seguito al violento maremoto che nel dicembre 2004 ha colpito il Sud-est asiatico, si rende necessario appoggiare le iniziative di sostegno alla popolazione, sia per la riabilitazione immediata delle aree interessate che per lo sviluppo a medio e lungo termine delle stesse. In considerazione della possibilità prevista dal Piano triennale di integrare le priorità principali con altre non meno rilevanti, si è ritenuto opportuno aggiungere, tra le aree geopolitiche di intervento, l'**Asia Meridionale**, limitatamente ai Paesi colpiti dal maremoto indicati dall'OCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*), ovvero: India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia (**allegato A1**).

Relativamente all'**Africa subsahariana**, invece, saranno privilegiati interventi volti alla crescita e al miglioramento delle condizioni socio-economiche e a contrastare il problema dell'approvvigionamento idrico in Paesi caratterizzati da drammatiche situazioni di siccità.

Nell'area dell'**America Centrale e Meridionale** si proseguirà, in particolare, nel percorso già positivamente avviato nel triennio precedente, attraverso la realizzazione di iniziative progettuali volte sia al rafforzamento delle piccole e medie imprese locali che al miglioramento delle condizioni di vita delle persone indigenti attraverso la promozione di coltivazioni agricole.

In relazione all'area dell'**Europa Orientale**, saranno privilegiate iniziative di supporto ai processi di rafforzamento istituzionale in Paesi che hanno avviato o stanno per concludere il loro percorso di adesione all'Unione Europea.

Nell'area del **Mediterraneo meridionale e del Medio Oriente**, si proseguirà nelle attività di cooperazione sanitaria già avviate in territorio palestinese, così come attenzione sarà data ad iniziative di sostegno economico e istituzionale a Paesi caratterizzati da alti flussi migratori verso la nostra Regione.

Infine, con riferimento a quanto riportato nel Programma triennale 2004-2006 relativamente al fatto che la Regione del Veneto intende contribuire alla più ampia e duratura affermazione di condizioni di sviluppo umano, nella valutazione degli interventi si terrà in considerazione la suddivisione delle aree geografiche in base all'**Indice di Sviluppo Umano (ISU - HDI)** del Paese in questione come riportato nello *Human Development Report* del 2004k, pubblicato dall'UNDP e qui allegato (**allegato A2**).

L'individuazione di aree geo-politiche di intervento quali aree prioritarie non esclude l'ipotesi di individuazione di Paesi all'interno di aree diverse, laddove l'interesse strategico e la validità degli obiettivi perseguiti giustificano l'opportunità dell'intervento.

5) Settori di intervento

La L.R. n. 55/1999 ed il Programma triennale elencano le tipologie di intervento regionale che costituiscono oggetto delle attività di cooperazione e che in questa sede si elencano brevemente, rinviando a quelle fonti l'indicazione dettagliata:

- a) impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
- b) assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di valutazione;
- c) formazione professionale;

- d) rete di servizi igienico-sanitari;
- e) condizione femminile e dell'infanzia;
- f) educazione ai temi dello sviluppo;
- g) predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione (anche con partecipazione di immigrati extra-comunitari);
- h) sostegno al microcredito;
- i) tutela dell'ambiente e delle risorse idriche.

Rispetto ai settori indicati dal Programma triennale sono state integrate le voci h) e i) sulla base delle seguenti considerazioni e delle previsioni di modifica del Programma stesso:

- le Nazioni Unite hanno proclamato il 2005 Anno del Microcredito (*UN General Assembly Resolution 58/221 - Year of Microcredit* - Risoluzione dell'Assemblea generale sul Programma d'Azione per l'Anno del Microcredito).
- la sostenibilità ambientale e la lotta al degrado ambientale sono uno degli Obiettivi del Millennio;
- con il 2005 si apre l'*International Water Decade "Water for life"* il cui obiettivo è una maggiore attenzione alle questioni legate all'acqua ed un maggior coinvolgimento delle donne negli sforzi di sviluppo come "manager dell'acqua" (*UN General Assembly Resolution 58/217* del 9 febbraio 2004).

6) Finanziamento delle iniziative

Gli interventi di cooperazione decentrata trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo 70015 del Bilancio regionale 2005 che ha stanziato per tali interventi la somma di € 2.500.000.

La L.R. n. 55/1999, relativamente ai soggetti promotori, prevede che le iniziative di cooperazione decentrata possano essere:

- realizzate direttamente dalla Regione in partenariato con altri enti ed organismi pubblici e privati;
- promosse e realizzate da enti locali, istituzioni pubbliche e private, università, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato, Onlus, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e associazioni di immigrati del Veneto.

Si ritiene in proposito di suddividere lo stanziamento regionale per il 2005, secondo la seguente ripartizione:

- € 1.250.000# per iniziative dirette della Regione;

- € 1.250.000# per iniziative a contributo.

Si ritiene altresì di fissare una quota massima di finanziamento regionale per le iniziative a contributo, pari al 30% dei costi preventivati considerati ammissibili, (con un massimo di € 40.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento), con obbligo per il beneficiario di rendiconto di una somma almeno doppia del contributo ricevuto.

Nell'ipotesi in cui sia stato richiesto un contributo anche ad altri enti (quali Ministero degli Affari Esteri od Unione Europea) per lo stesso progetto, il richiedente ne darà comunicazione alla Regione, indicandone l'importo richiesto.

Eventuali importi non impegnati, o comunque disponibili, in una delle due tipologie previste (iniziative dirette o iniziative a contributo), possono essere utilizzati per l'altra tipologia.

Gli importi eventualmente resi disponibili a favore delle iniziative a contributo, andranno a soddisfare i progetti ammessi, ma non finanziati, per esaurimento delle risorse disponibili.

6.a) Iniziative regionali dirette

La Regione Veneto, in sede di Programma triennale per le attività di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 28 in data 6 maggio 2004) ha individuato precisi ambiti di azione, concentrando le risorse a disposizione su alcune aree geografiche e tipologie di intervento, in stretta correlazione con le esigenze e le priorità definite dai Paesi beneficiari.

La finalità principale è quella di attivare iniziative che tendano a rafforzare e sostenere un processo di sviluppo in atto in un determinato territorio.

Un progetto di sviluppo diventa così collaborazione con uno o più soggetti pubblici e/o privati dei Paesi in via di sviluppo o in via di transizione, legittimato dai propri interlocutori locali e dalle capacità di gestire energie umane e finanziarie.

Progetti dunque che siano il frutto della collaborazione fondata su rapporti di interscambio tra la realtà veneta e la realtà locale che, per scelta, decidono di cooperare su obiettivi comuni.

Progetti, inoltre, non mirati a meri criteri assistenziali e di dipendenza economica e

tecnica, ma tendenti a favorire la partecipazione attiva dei diversi attori istituzionali e non, creando le condizioni affinché il progetto, una volta concluso l'intervento esterno, possa essere sostenuto dalla comunità locale.

Sono anche previste attività di verifica e valutazione dei progetti assunti in via diretta e a contributo dalla Regione Veneto. Non saranno, altresì, da escludere eventuali rischi nell'esercizio della pianificazione e attuazione dei progetti: rischi connessi alla capacità – talvolta limitata – dei soggetti pubblici e privati delle aree destinatarie degli interventi di attuare gli stessi, nonostante gli impegni assunti, nonché rischi connessi alla instabilità politico-economica delle suddette aree.

E' quindi plausibile prevedere l'eventualità, estensibile anche alle iniziative a contributo, di modifiche ed adattamenti all'impianto originario dei progetti, necessari e funzionali al miglior perseguimento degli obiettivi predefiniti.

Le iniziative regionali dirette saranno realizzate individuando un soggetto pubblico quale capofila progettuale.

In allegato vengono descritti in sintesi gli interventi regionali diretti per la prima fase di attuazione del Piano (**allegato A3**).

6.b) Iniziative a contributo

6.b/I) Aree geopolitiche di intervento

Si confermano, anche per gli interventi oggetto di contributo regionale, le seguenti aree geo-politiche individuate dal Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale, con la integrazione in precedenza illustrata:

- Africa subsahariana;
- America Centrale e Meridionale;
- Europa Orientale;
- Mediterraneo meridionale e Medio Oriente;
- Asia Meridionale (limitatamente ai Paesi individuati).

6.b/II) Soggetti promotori

L'articolo 6 della L.R. n. 55/1999, integrato dalla successiva L.R. 16 agosto 2002, n. 25, articolo 5, elenca quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata quelli di seguito indicati: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative ed

associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto.

6.b/III) Modalità di presentazione delle domande di contributo

Il **progetto** per il quale viene presentata domanda di contributo regionale dovrà essere obbligatoriamente presentato in **forma associata** da almeno tre soggetti, di cui:

- un **soggetto capofila** (pubblico o privato), con l'incarico di trasmettere il progetto alla Regione Veneto per l'ottenimento dell'eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale, responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo regionale, relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservandone documentazione contabile);

- un **partner in Veneto** (privato nell'ipotesi in cui il capofila sia pubblico, o viceversa);

- un **partner** (pubblico o privato) **nel Paese di destinazione** del progetto.

Le domande di contributo devono essere presentate mediante l'utilizzo dell'**apposita modulistica** allegata, unitamente all'avviso per la presentazione delle domande, al provvedimento della Giunta Regionale di approvazione del Piano annuale 2005. La suddetta modulistica conterrà, tra gli altri, i seguenti elementi:

- descrizione del contesto di riferimento;
- illustrazione sintetica dell'iniziativa con indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata e delle sue finalità;
- descrizione delle attività previste e relativa tempistica;
- indicazione dei risultati attesi;
- indicazione dei partner partecipanti all'iniziativa, specificandone l'apporto in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie;
- piano finanziario, dal quale risultino:
 - a) costi preventivati nel dettaglio;
 - b) quota di cofinanziamento;
 - c) quota già coperta da altre fonti di finanziamento (specificando le fonti);
 - d) eventuali altre richieste di contributo pubblico nazionale o internazionale presentate per l'iniziativa.

La domanda di contributo includerà inoltre, quale parte integrante, la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa allo stato giuridico del **soggetto capofila** (esclusi gli enti pubblici);

- documentazione dalla quale risulti l'attività di cooperazione svolta nel triennio precedente dal **soggetto capofila** (esclusi gli enti pubblici);

- copia del documento di identità del rappresentante legale del **soggetto capofila**.

Per gli **enti pubblici capofila** la domanda di contributo dovrà essere accompagnata dal **provvedimento** emesso dall'organo competente, con il quale si approva l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo regionale.

6.b/IV) Requisiti dei soggetti

Il **soggetto capofila** che richiede il contributo deve avere i requisiti di seguito indicati.

Tipologia

Rientrare tra i soggetti descritti dalla L.R. n. 55/1999 all'articolo 6 e successive integrazioni, di seguito indicati: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto.

Sede

Avere una sede principale, o comunque una sede operativa nel Veneto, come da autocertificazione a firma del rappresentante legale dell'organismo richiedente (esclusi gli enti pubblici). La sede operativa dovrà essere obbligatoriamente e fattivamente coinvolta nella ideazione e/o realizzazione del progetto; la misura e le modalità di tale coinvolgimento dovranno essere indicate nell'apposito modulo di richiesta di contributo approvato con delibera della Giunta regionale.

Statuto e/o atto costitutivo

Avere statuto e/o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, come da autocertificazione a firma del rappresentante legale dell'organismo richiedente (esclusi gli enti pubblici).

Assenza di finalità di lucro

Come da dichiarazione a firma del legale rappresentante.

Esperienza

Avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di cooperazione allo sviluppo nel triennio precedente la pre-

sentazione della domanda (esclusi gli enti pubblici). Anche per i soggetti partner diversi da Ong, Onlus e dalle associazioni di cui alla tipologia indicata, l'assenza della finalità di lucro per l'iniziativa da realizzare, come da dichiarazione a firma del rispettivo legale rappresentante, sarà considerata requisito imprescindibile per l'accesso ai finanziamenti regionali.

6.b/V) Condizioni di ammissibilità

Le domande di contributo, a pena d'inammissibilità, devono rispettare le condizioni di seguito indicate:

Conformità

Le iniziative devono essere conformi a quanto prescritto dal Programma triennale e dal Piano annuale.

Natura consortile

Il progetto per il quale viene presentata domanda di contributo regionale dovrà essere obbligatoriamente presentato in forma associata da almeno tre soggetti, di cui:

- un **soggetto capofila** (pubblico o privato),
- un **partner in Veneto** (privato nell'ipotesi in cui il capofila sia pubblico, o viceversa),
- un **partner** (pubblico o privato) **nel Paese di destinazione** del progetto.

Requisiti dei soggetti

Le iniziative devono essere presentate dai soggetti aventi i requisiti precedentemente indicati nel rispettivo paragrafo.

Presentazione della domanda di contributo

La **domanda** di contributo deve essere inoltrata a seguito di pubblicazione di **avviso sul B.U.R.**, entro **45 giorni** dalla data di pubblicazione, utilizzando la modulistica allegata al provvedimento della Giunta Regionale di approvazione del presente Piano annuale 2005 e comprendendo l'ulteriore documentazione soprarichiamata nel paragrafo "Modalità di presentazione della domanda di contributo".

Assenza delle finalità di lucro

L'iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

Numero delle iniziative presentate

Ogni soggetto capofila **non** potrà presentare **più di un** singolo progetto, come tale considerando anche quello che sia la prosecuzione di un progetto pluriennale già finanziato dalla Regione del Veneto.

Iniziative non concluse

Le iniziative non devono essere già concluse al momento della presentazione della domanda di contributo per l'anno di riferimento.

6.b/VI) Partecipazione finanziaria della Regione Veneto

La Regione Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla **misura massima del 30% dei costi preventivati considerati ammissibili**.

Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo di **€ 40.000,00** per ogni progetto ammesso al finanziamento.

6.b/VII) Fase istruttoria

[Omissis]

6.b/VIII) Criteri di valutazione e graduatoria

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria.

I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei punteggi di seguito indicati.

A) Networking

- progetto presentato da almeno 4 soggetti (incluso il capofila): **punti 1**

- progetto presentato da 5 soggetti (incluso il capofila): **punti 2**

- progetto presentato da più di 5 soggetti (incluso il capofila): **punti 3**

B) Area geopolitica di intervento

- progetto che interviene in un'area geopolitica considerata prioritaria dalla Regione Veneto: **punti 2**

- progetto che interviene in un'area geopolitica non considerata come prioritaria dalla Regione Veneto: **punti 1**

C) Area geopolitica/tipologia di intervento:

- **Asia Meridionale**/progetti di sostegno alla popolazione colpita dal maremoto: **punti 1**

- **Africa sub-sahariana**/progetti di crescita delle condizioni socio-economiche e di approvvigionamento idrico: **punti 1**

- **America Centrale e meridionale**/progetti di rafforzamento delle piccole e medie imprese e di promozione di coltivazioni agricole: **punti 1**

- **Europa Orientale**/progetti di supporto al rafforzamento istituzionale: **punti 1**

- **Mediterraneo e Medio Oriente**/progetti di cooperazione sanitaria o di sostegno economico e istituzionale: **punti 1**

- D) **ISU- HDI del Paese di riferimento per il progetto**:

- Paese inserito nel rango di low human development: **punti 3**

- Paese inserito nel rango di medium human development: **punti 1**

- E) **Implementazione dell'intervento**

- progetto le cui attività sono prevalentemente realizzate nel Paese beneficiario: **punti 3**

- progetto le cui attività sono prevalentemente realizzate in Italia: **punti 1**

- F) **Tipologie di intervento**

- progetto prevalentemente a sostegno dei minori e/o delle donne: **punti 4**

- progetto socio-sanitario o di sicurezza alimentare: **punti 3**

- progetto volto ad assicurare la sostenibilità ambientale – tutela ambiente e risorse idriche (arrestare perdita foreste, garantire accesso all'acqua in contesti rurali e urbani, migliorare condizioni di vita nelle periferie degradate): **punti 2**

- progetto volto a sostenere il microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità: **punti 1**

Tali punteggi sono tra loro cumulabili, a seconda delle specifiche articolazioni del progetto. Sarà cura dell'Ufficio competente verificare l'effettività delle indicazioni fornite sulla base dei destinatari diretti indicati.

G) Pluriennalità

- progetto pluriennale già finanziato dalla Regione del Veneto: **punti 1**

- H) Sede legale del richiedente (esclusi gli enti pubblici)

- Il richiedente ha sede legale in Veneto: **punti 1**

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici della Direzione Regionale Relazioni Internazionali potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, sulla base dei criteri di seguito indicati:

- voci di spesa "debiti", "interessi sui debiti", "spese di acquisto di immobili o terreni": non saranno considerate spese ammissibili;

- voci di spesa "personale espatriato" e "consulenze": saranno ritenuti ammissibili costi per le dette voci in percentuale

non superiore al 50% dell'intero costo progettuale;

- voci di spesa **“acquisto materiale e/o fornitura servizi”**: saranno ammesse le spese di beni mobili (auto, motociclette ecc.), solo se ritenute essenziali alla compiuta realizzazione dell'iniziativa. L'acquisto di materiali, attrezzature o servizi deve essere effettuato, di preferenza, nel Paese beneficiario;

- voci di spesa per **personale**: saranno ammesse, conformemente alle iniziative ritenute ammissibili, le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05 dicembre 2003 n.41 (consultabile al sito www.welfare.gov.it alla sezione “norme”). Si precisa che le categorie di personale individuato dovranno essere necessariamente ricondotte alle categorie indicate in detta circolare;

- voci di spesa per **studio di fattibilità**: saranno ammesse se effettuate nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non devono superare il 10% del costo totale del progetto;

- per la **costruzione o ristrutturazione di opere civili**: è richiesta una descrizione tecnica degli interventi;

- per i **fondi di rotazione e altri sistemi di credito** devono essere riportati i criteri di scelta dei beneficiari, le modalità di erogazione e rimborso, l'impiego finale dei fondi;

- per i **corsi di formazione** si deve tenere un elenco dei partecipanti da presentare in sede di rendicontazione;

- tra i costi preventivati potranno essere considerati anche quelli per **“attività valorizzate”**, intendendo come tali le azioni afferenti al progetto, in termini di fornitura di beni e/o servizi, non traducibili in documentazione contabile secondo le forme ordinarie (ricevute fiscali, fatture, note di competenza etc.). Le voci di spesa identificate come valorizzate potranno incidere per una percentuale massima del 30% dell'importo totale ammesso del progetto. All'interno di questo 30%, per un totale non superiore ad un terzo, potranno essere ricomprese le spese amministrative generali non documentabili. Non saranno ammesse ulteriori previsioni per spese amministrative generiche ancorché documentabili. In sede di rendicontazione, la parte di spese relativa alle valorizzate potrà essere documentata attraverso:

a. autocertificazione;

b. dichiarazione in dogana per l'esportazione del bene oggetto dell'intervento di cooperazione;

c. dichiarazione dell'ambasciata o del consolato italiani o dell'istituzione locale o della diocesi territorialmente competenti per l'area destinataria dell'intervento di cooperazione, attestante l'effettivo ricevimento dei beni oggetto del suddetto intervento o la prestazione del servizio (ad esempio utilizzo di maestranze locali) inerente alla concreta realizzazione del progetto.

6.b/IX) Verifiche e controlli

[Omissis]

6.b/X) Liquidazione dei contributi e rendicontazione

[Omissis]

6.b/XI) Rinuncia, decadenza e revoca dei contributi

[Omissis]

B. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

1) Obiettivi e priorità

La L.R. n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale ed artistico.

Le disposizioni contenute nella legge regionale citata sono coerenti con quanto espresso dalla normativa nazionale in materia – in particolare della Legge n. 49/1987 – ed identificano l'intervento di solidarietà sulla base di due fattori principali:

- **la causa**, identificata in un evento di particolare gravità (calamità naturale, conflitto armato ecc.);

- **la natura dell'intervento**, che si estrinseca in iniziative di tipo umanitario volte a fornire soccorso alle popolazioni bisognose nelle fasi iniziali di emergenza e di riabilitazione.

2) Destinatari degli interventi

La L.R. n. 55/1999 indica nelle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità natura-

li, i destinatari degli interventi di solidarietà internazionale.

3) Tipologie di intervento

L'articolo 9 della L.R. n. 55/1999 elenca le tipologie di intervento regionale in tema di solidarietà internazionale, che qui si riportano:

a) assistenza igienico sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile e all'infanzia; b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto; c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto; d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali; e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti contemplati all'articolo 6, comma 1, come integrato dall'articolo 5 della L.R. n. 25/2002, e di seguito indicati: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative; associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto; f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

4) Finanziamento delle iniziative

Gli interventi di solidarietà internazionale trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo 70023 del Bilancio regionale 2005, che ha stanziato per tali interventi la somma di € 400.000,00.

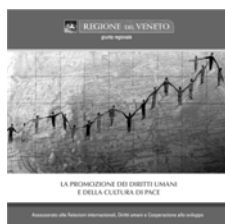
L'individuazione degli interventi finanziati con tale somma sarà lasciata alla disponibilità della Regione, per consentire alla stessa di poter gestire con la necessaria efficacia e tempestività situazioni di emergenza, laddove esse possano verificarsi in corso d'anno. Degli interventi assunti sarà data comunicazione al Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 55/1999 e alla Commissione speciale per la Cooperazione allo Sviluppo del Consiglio Regionale del Veneto.

Convegno: “L’Italia, una terra per la pace: il ruolo e l’iniziativa della Regione del Veneto”

Lunedì 5 dicembre 2005 si è svolto a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, il Convegno “L’Italia, una terra per la pace: il ruolo e l’iniziativa della Regione del Veneto. Prove tecniche per un sostegno ad una vera e solida convivenza di pace”, promosso dalla Regione Veneto.

Alla prima sessione dei lavori, incentrata sul tema “Il contributo delle istituzioni nel percorso di pace in Medio Oriente” e moderata dal Prof. Antonio Papisca, Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, hanno contribuito i seguenti relatori: Mons. Mario Senigaglia, Delegato del Patriarca di Venezia; Mario Baldassari, Vice Ministro Italiano dell’Economia; Elasar Cohen, Vice Ambasciatore e Ministro Plenipotenziario per gli Affari Politici Israeliano; Hani Gaber, Console Generale ANP Nord Italia; Elisabetta Casellati Alberti, Sottosegretario Ministero della Salute Italiano; Riccardo Sessa, Direttore Generale del Ministero Affari Esteri per il Mediterraneo e il Medio Oriente; Carlo Corazza, Portavoce della Commissione Europea in Italia; Marialuisa Coppola, Assessore ai Diritti umani della Regione del Veneto; Giancarlo Galan, Presidente della Regione del Veneto.

Pubblicazione: “La promozione dei diritti umani e della cultura di pace. La cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale”



La Regione del Veneto ha recentemente pubblicato il volume e il cd-rom “La promozione dei diritti umani e della cultura di pace. La cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale”, presentati a Padova il 22 settembre 2005. L’iniziativa nasce dall’esigenza di raccogliere

informazioni e dati sulle attività e sui progetti realizzati nel periodo 2001-2004, su queste materie, accomunando l’impegno della Regione Veneto con tanti enti locali, associazioni ed organismi del Veneto, in attuazione della L.R. n.55 del 1999. In sintesi, dal 2001 al 2004 la Regione Veneto ha stanziato 1.048.000 Euro per la promozione dei diritti umani e la cultura di pace, con 51 iniziative finanziate a seguito di bandi pubblici. In questo settore, inoltre, la Regione è intervenuta con iniziative dirette, volte a realizzare interventi educativi e formativi soprattutto in ambito scolastico e ha dato impulso alla creazione

Alla seconda sessione, dedicata al tema “Il ruolo delle istituzioni sanitarie nel processo di pace in Medio Oriente” e moderata da Francesco Dotta, Capo di Gabinetto della Regione del Veneto, sono intervenuti: Ghaleb Abu Baker, Direttore Generale per la Pianificazione, Ministero della Sanità della Palestina; Yair Amikam, Direttore Generale del Ministero della Salute Israeliana per i Rapporti Internazionali e la Comunicazione; Franco Toniolo, Segretario regionale alla Sanità e al Sociale della Regione del Veneto; Mohammad Abu Ghali, Direttore Generale dell’Ospedale di Jenin di Palestina; Moshe Revach, Direttore Generale del Centro Medico di Israele; Enrico Mairov, Coordinatore Progetto di Cooperazione Sanitaria “Italia/Israele”. Il Convegno è stato concluso dal Presidente della Regione del Veneto, Giancarlo Galan.

La giornata è stata un’occasione per un confronto sul ruolo dell’Italia e del Veneto nel sostenere il processo di pace in Medio Oriente e sull’esperienza di concreta collaborazione realizzata nel corso degli ultimi anni tra alcune strutture sanitarie del Veneto e le strutture sanitarie di Israele e dell’Autorità Nazionale Palestinese. Nel corso del convegno sono stati delineati i caratteri specifici dei sistemi sanitari nelle tre diverse realtà in termini di organizzazione generale e di articolazioni operative, nella prospettiva di individuare e rafforzare le opportunità di collaborazione.

di sinergie tra associazioni, enti locali e altri organismi pubblici e privati per la creazione di reti e attività capillarmente diffuse nel territorio veneto.



Per quanto riguarda il settore della cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale sono state finalizzate risorse per un valore di 7.420.000 Euro per 176 iniziative realizzate, riguardanti progetti destinati all’Africa (68), all’America Latina (51), all’Europa Orientale (47) e al Medio Oriente (10). La strategia adottata in questi anni ha mirato alla creazione di un ‘sistema Regione’ per la cooperazione decentrata, nell’ambito del quale le attività siano in prevalenza realizzate da reti di soggetti pubblici e privati con un forte radicamento sul territorio e in cui l’Amministrazione regionale abbia un ruolo di promozione e coordinamento. Attenzione è stata posta anche all’integrazione tra la componente solidaristica di aiuto e quella tesa a costruire rapporti di partenariato con i destinatari delle azioni. Il volume, che documenta dettagliatamente i singoli interventi, è scaricabile anche dal sito dell’Archivio ‘Pace Diritti Umani’ nella sezione Regione del Veneto/Strumenti programmatici.

Migranti minori. Percorsi di riconoscimento e garanzia dei diritti dei minori stranieri non accompagnati nel Veneto



Quaderno n. 10, Paolo De Stefani, Annalisa Buttici (a cura di)

I bambini e adolescenti stranieri che entrano e soggiornano nel nostro Paese da soli, senza essere accompagnati dai propri genitori, hanno attirato negli anni recenti l'interesse di istituzioni, amministrazioni locali, strutture della società civile.

Essi rimangono tuttavia – è questo il punto di partenza di questo volume – dei “migranti minori”. Non solo nell'ovvio senso che si tratta di minorenni che emigrano, ma soprattutto nel senso che essi sono stati oggetto fino ad oggi di un'attenzione insufficiente, intermittente, frettolosa da parte delle istituzioni. Nelle misure previste in materia (o nella carenza di strumenti normativi o materiali disponibili) si rispecchia una doppia difficoltà: quella di operare nei confronti dei cittadini stranieri (con il peso della diversità culturale e della fatica di governare il fenomeno dell'immigrazione in una fase di crisi del welfare locale) e quella di operare con adolescenti, categoria sociale sfuggente e problematica.

Il volume documenta gli esiti di un'indagine svolta tra gli operatori del Veneto promossa dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto. A conclusione dell'analisi sono formulate alcune raccomandazioni per una migliore promozione e tutela dei diritti.

Diritti umani, cittadinanza europea e dialogo interculturale. Esperienze e lavori delle scuole del Veneto, A.S. 2003/2004

Quaderno n. 11 / Cd-rom

I diritti umani costituiscono l'approccio complessivo che fornisce concetti, parametri, criteri per l'alimentazione di un processo educativo dinamico, orientato all'azione, ovvero alla realizzazione di una cittadinanza attiva nei vari ambiti della vita sociale. La pratica della cittadinanza e l'esercizio dei diritti che ad essa inerscono lanciano un messaggio che va necessariamente oltre i confini nazionali per dilatarsi nel più ampio spazio dell'Europa e del mondo e aprire nuovi orizzonti per l'impegno educativo e per i con-

Sommario

Presentazione

Antonio De Poli

Prefazione

Lucio Strumendo

Introduzione

Motivi, finalità e metodi del progetto di ricerca

Capitolo I - L'emigrazione dei minori non accompagnati: profili sociologici e statistici

Annalisa Buttici

1. Profilo sociologico dei minori stranieri non accompagnati
2. La rilevazione statistica del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia e nel Veneto

Capitolo II - Un quadro giuridico in movimento

Paolo De Stefani

- 1 – I minori e la protezione della famiglia nella normativa nazionale sull'immigrazione
2. Il percorso “ideale” di tutela del minore straniero non accompagnato

Capitolo III - Presentazione e analisi delle pratiche di gestione del fenomeno adottate nel Veneto

Annalisa Buttici, Paolo De Stefani, Maria Isabella Robbiani

1. La presa in carico: esperienze dei comuni capoluogo del Veneto
2. I percorsi educativi: il ruolo delle comunità
3. Lo status legale dei minori stranieri non accompagnati e il modus operandi delle questure del Veneto
4. Percorsi di garanzia dei diritti

Capitolo IV - Conclusioni e raccomandazioni

Annalisa Buttici, Paolo De Stefani, Maria Isabella Robbiani

1. I tutori legali
2. L'affidamento consensuale
3. Ruolo attivo dei servizi
4. situazioni di emergenza
5. Collaborazione con il Comitato per i minori stranieri
5. Ascolto del minore e progetto di vita. Il nodo del lavoro
6. Salute
7. Interculturalità
8. Scambi di esperienze, informazione, formazione

tenuti dei programmi di formazione, soprattutto con riferimento alle conoscenze, alle opportunità d'azione, agli obiettivi da perseguire e allo spazio in cui agire.

I percorsi didattici di educazione ai diritti umani, alla cittadinanza europea e al dialogo interculturale raccolti in una versione “testo” in questo volume e nella loro versione integrale e “interattiva” nel cd-rom allegato, sono il risultato di un impegno costante e appassionato di docenti che da tempo operano nel mondo della scuola.



Politiche di genere e Nazioni Unite. Il sistema internazionale di promozione e protezione dei diritti umani delle donne



Quaderno n. 12, Paola Degani

All'inizio degli anni '90, il pieno riconoscimento dei diritti delle donne e delle bambine, quali parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali, ha implicato che essi cominciasse ad essere considerati parte integrante delle attività delle Nazioni Unite, divenendo perciò un terreno significativo di sviluppo per la politica internazionale.

Scopo di questo lavoro è quello di ricostruire criticamente la progettazione e la mobilitazione politica, nonché lo sviluppo della normativa in materia di diritti umani delle donne da parte della comunità internazionale, per verificarne la rispondenza con i bisogni reali che esse esprimono e perciò tentare una prima valutazione del grado di efficacia di questo nuovo percorso anche alla luce degli impegni assunti nel settembre 2000 durante il vertice dei capi di stato e di governo dedicato agli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Sommario

Nota introduttiva

Approccio di genere e diritti umani delle donne nell'agenda politica della comunità internazionale. L'importanza delle strategie di *gender mainstreaming* e *women's empowerment*

la con l'obiettivo principale di elucidare e diffondere il sapere dei diritti umani nei curricula scolastici e nei piani di offerta formativa. Il significato profondo di questo impegno sta nella consapevolezza che il ruolo dell'insegnante non è più quello di esecutore di programmi di istruzione "per l'apprendimento di nozioni" ma di educatore all'esercizio di una cittadinanza "plurima" e solidale fondata sui diritti umani, che investe nel campo della crescita umana e si fa "garante di futuro".

Il contesto in cui sono stati elaborati è quello dei corsi di formazione promossi congiuntamente, nell'a.s. 2003/2004, dal Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli e dalla Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" dell'Università di Padova, dall'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, dall'Assessorato Relazioni internazionali, di-

Meccanismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani

L'attività di monitoraggio della Commissione diritti umani e della Sotto-Commissione per la promozione e la protezione dei diritti umani

La condizione femminile nei rapporti dei relatori speciali

L'attività di monitoraggio sui diritti umani della Commissione sulla condizione della donna

Il ruolo delle conferenze internazionali sulle donne nella promozione delle politiche di genere. L'importanza delle dichiarazioni e dei programmi d'azione per lo sviluppo della condizione femminile

Femminismo transnazionale, *women's studies* e approccio di genere nelle relazioni internazionali

Procedure di monitoraggio dei diritti umani previsti da convenzioni internazionali

La tutela della condizione femminile nel diritto internazionale dei diritti umani

La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Le funzioni e le attività del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Cedaw) e il problema del controllo sull'applicazione della Convenzione

Il Protocollo opzionale alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

La portata universale della questione della violenza contro la donna. La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne e la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne

Gli sviluppi più recenti nella promozione e nella protezione dei diritti umani delle donne: il Protocollo sulle donne alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli

La prospettiva penalistica della tutela internazionale dei diritti umani delle donne tra funzione simbolica e dimensione fattuale

L'integrazione della prospettiva di genere negli organismi del sistema diritti umani delle Nazioni Unite come strumento per la ridefinizione dell'agenda politica internazionale

Conclusioni

ritti umani e cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto: Progetto pilota europeo "Educazione alla cittadinanza europea", 3° Corso di formazione per il personale docente e dirigenziale della scuola nella Regione Veneto "Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani", XV Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli "Cittadinanza europea e diritti umani". Il Quaderno 11 e il cd-rom sono interamente scaricabili on-line nel sito internet del Centro diritti umani.



Pace diritti umani - Peace Human Rights (1/2005)

Rivista quadrimestrale, Nuova serie, anno 2, numero 1, gennaio-aprile 2005

Sommario

Omaggio a Giovanni Paolo II costruttore di pace all'insegna di «tutti i diritti umani per tutti», (A.P.)

Article 51 of the United Nations Charter: Exception or General Rule? The Nightmare of the Easy War, *Antonio Papisca*

Rapporto Cardoso: la sfida della partnership nelle relazioni Nazioni Unite/società civile, *Marco Mascia*

La Corte penale internazionale e gli Stati Uniti: un difficile binomio, *Matteo Bernareggi*

Bipolarità dell'organizzazione internazionale: Comunità degli Stati o Comunità dei Popoli?, *Ludovico Matteo Bentivoglio*

Dalla Società degli Stati alla Comunità del genere umano, *Gian Carlo Venturini*

Sharpening Our Vision, *Ján Figel'*

The Idea and Practice of Europe in a Globalising World: Reality and Responsibility, *Léonce Bekemans*

Per un rinnovato dialogo culturale euro-mediterraneo, *Bichara Khader*

I diritti dell'uomo come fondamento della giustizia sociale ed economica: premessa a un corso di lezioni, *Achille Agnati*
Students back to the Charter (of the University): An Experience across Education, Empowerment of Young People and Political Commitment, *Davide Zaru*

Documentazione

Reclaim Our UN

Manifesto di Porto Alegre: dodici proposte per un altro mondo

La società civile globale per la riforma e la democratizzazione delle Nazioni Unite, *Marco Mascia e Antonio Papisca*

Recensioni

Abstract



Pace diritti umani - Peace Human Rights (2/2005)

Rivista quadrimestrale, Nuova serie, anno 2, numero 2, maggio-agosto 2005

Sommario

La pace come diritto umano: *vox populi*, ma non ancora dell'UNESCO, *Antonio Papisca*

Einstein contro la guerra, *Alessandro Pascolini*

The Case for the International Criminal Court (ICC), *Roberto Toscano*

I minori d'età di fronte alla Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo, *Karla Quintana Osuna, Gabriella Citroni*

Between Exclusion and Assimilation, Which Fate for the Roma in an Enlarged Europe?, *Laure Malchair*

The Human Rights to Water: Recent Positive Steps and the Way Ahead, *Emanuele Fantini*

Documentazione

2005 World Summit (Millennium Summit+5): società civile globale mobilitata per rafforzare e democratizzare le Nazioni Unite, documenti a confronto

The 60th Anniversary of the United Nations: Homily of Archbishop Silvano M. Tomasi

Risoluzione dell'Assemblea dell'Onu dei Popoli per la riforma e la democratizzazione delle Nazioni Unite

Let's not Waste this Opportunity!

UBUNTU Forum for the UN Summit of Heads of State and Government

Abstract



Bollettino Archivio Pace Diritti Umani n. 31. Supplemento alla Rivista 'Pace diritti umani', n. 2/2005

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1665 del 11/10/1999

Direttore responsabile: Antonio Papisca Vicedirettore: Marco Mascia

Redazione e progetto editoriale: Paola Degani, Paolo De Stefani, Luca Gazzola, Alessandro Pascolini, Mirko Sossai, Cristina Verzotto.

Redazione presso Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, via Anghinoni, 3 - 35121 Padova. Tel. 049 827 3685 - Fax 049 827 3684. E-mail: redazione@centrodirittiumani.unipd.it

Il bollettino è pubblicato in internet all'indirizzo: <http://www.centrodirittiumani.unipd.it>

A questi indirizzi vanno inviati i manoscritti e ogni comunicazione di carattere redazionale. Il Bollettino è aperto alla collaborazione di tutti gli operatori per i diritti umani, la pace, la democrazia e la solidarietà internazionale.

Stampa: CLEUP s.c.a.r.l. Via G. Belzoni, 118/3 - 35121 Padova - www.cleup.it

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, l'Editore dichiara che gli indirizzi utilizzati per l'invio in abbonamento postale provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili a chiunque e che il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato. Ciò nonostante, in base all'art. 13 della Legge 675/96, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi all'utilizzo dei dati facendone espresso divieto tramite comunicazione scritta da inviarsi alla redazione del Bollettino.

Attenzione: in caso di mancato recapito, rinviare all'Agenzia di Padova C.M.P. per la restituzione al mittente, che si impegna a corrispondere il relativo diritto fisso.